SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 179

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 2 agosto 1990 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 2 agosto 1990, n. 207.

Misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in favore delle aziende agricole e zootecniche e dei lavoratori addetti, danneggiati dalla eccezionale siccità che ha caratterizzato l'annata agricola 1989-90;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Alle aziende agricole, singole od associate, colpite dalla siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-90 e dichiarata eccezionale per singoli territori regionali con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, si applicano le provvidenze e le procedure previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, nelle misure stabilite dal presente decreto.

Art. 2.

1. In relazione agli eventi di cui all'articolo 1, i contributi previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettera *b)*, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore delle aziende agricole singole o associate, di cui all'articolo 1, sono elevati rispettivamente:

a) a lire 3 milioni ed a lire 10 milioni a favore delle aziende agricole aventi diritto, per le due annate agrarie 1988-89 e 1989-90, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere *b)* e *c)*, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) a lire 5 milioni ed a lire 11 milioni a favore delle aziende agricole aventi diritto, per le tre annate agrarie 1987-88, 1988-89 e 1989-90, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere *b)* e *c)*, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) a lire 6 milioni ed a lire 12 milioni, a favore delle aziende agricole aventi diritto, per le quattro annate agrarie 1986-87, 1987-88, 1988-89 e 1989-90, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere *b)* e *c)*, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

1. A favore dei produttori agricoli zootecnici, compresi quelli agro-pastorali, le cui aziende ricadenti nelle zone delimitate dalle regioni abbiano subito perdite non inferiori al 35 per cento della produzione lorda globale, esclusa quella zootecnica, possono essere concessi, con preferenza ai coltivatori diretti, contributi per l'acquisto di cereali foraggeri e mangimi occorrenti per l'alimentazione del bestiame per l'anno 1990, per un importo non superiore al 40 per cento del prezzo medio di tali prodotti, determinato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.

1. A favore delle aziende agricole singole o associate di cui all'articolo 1, aventi diritto, nel periodo 1981-90 per almeno tre annate agrarie consecutive, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere *b)* e *c)*, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi mutui ventennali, con preammortamento triennale, con preferenza alle aziende diretto-coltivatrici, per far fronte al pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e scadenti entro il 31 dicembre 1992. La scadenza di dette rate è differita fino alla data di concessione dei mutui, da richiedere con domanda da presentarsi entro il 31 dicembre 1990.

2. Le rate prorogate sono assistite dal concorso negli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni. I mutui di cui al comma 1 sono concessi al tasso agevolato fissato in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985. A tali mutui è estesa la garanzia del fondo interbancario di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. I mutui di cui al comma 1 sono concessi mediante abbuono del 20 per cento del capitale mutuato, fino ad un massimo di lire 150 milioni di abbuono, entro i limiti delle disponibilità finanziarie riconosciute alle regioni.

4. Le regioni possono concedere, in alternativa ai mutui di cui al presente articolo, contributi in conto capitale pari al 40 per cento della passività da consolidare entro il limite di 100 milioni.

Art. 5.

1. Le cooperative agricole e loro consorzi che gestiscono impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, nelle quali il conferimento dei soci non sia inferiore al 70 per cento del prodotto lavorato, che abbiano avuto una riduzione dei conferimenti non inferiore al 50 per cento della media delle tre campagne precedenti l'evento siccitoso dell'annata agraria 1989-90 e nelle quali il 50 per cento dei soci conferenti ricade nei territori delimitati ai sensi dell'articolo 1, possono beneficiare, per una sola volta, di un contributo fino al 25 per cento della media annua delle spese di gestione sostenute nel triennio 1987-89.

Art. 6.

1. I consorzi di bonifica operanti nei territori delimitati ai sensi dell'articolo 1, i quali per carenza idrica hanno dovuto sospendere anche parzialmente l'erogazione dell'acqua di irrigazione a causa dell'evento di cui allo stesso articolo 1, concedono per l'anno 1990 l'esonero dal pagamento dei contributi dovuti per la gestione dell'irrigazione.

2. Ai consorzi di bonifica che registrano minori entrate a seguito dell'applicazione della misura di cui al comma 1 sono concessi dalle regioni interessate contributi nel limite del 90 per cento dell'importo del minor gettito conseguito.

Art. 7.

1. Le somme occorrenti per l'attuazione degli articoli 3, 5 e 6 sono corrisposte alle regioni dietro presentazione di apposita rendicontazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 8.

1. A favore dei lavoratori agricoli dipendenti dalle aziende agricole di cui all'articolo 1, ivi compresi i piccoli coloni e compartecipanti, si applicano le provvidenze di cui all'articolo 5, commi 6, 7 e 8 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 319, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 400.

Art. 9.

1. Alle aziende agricole assuntrici di manodopera nonché alle aziende coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche di cui all'articolo 1, aventi diritto, nel periodo 1981-90 per almeno tre annate agrarie consecutive, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere *b)* e *c)*, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso l'esonero nella misura del 50 per cento dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per l'anno 1991.

Art. 10.

1. Le provvidenze stabilite dal presente decreto a favore delle aziende agricole, singole ed associate, di cui all'articolo 1 sono erogate dalle regioni sulla base della presentazione di apposita dichiarazione giurata resa dal richiedente sulla entità del danno subito.

2. Le regioni pubblicano l'elenco nominativo dei beneficiari del presente decreto, l'ammontare delle provvidenze concesse a ciascuno, nonché il comune di appartenenza.

Art. 11.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 450 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 150 miliardi per l'anno 1991, si provvede a carico delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, appositamente integrato di lire 450 miliardi attraverso corrispondente riduzione delle disponibilità del capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo intendendosi ridotta di pari importo, per il medesimo anno, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SACCOMANDI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CARLI, *Ministro del tesoro*

DONAT CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

90G0251

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 10 luglio 1990.

Divieto di commercializzazione del ventilatore agitatore da tavolo, marca Atlantic, prodotto in Taiwan R.O.C. non conforme alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, d'attuazione della direttiva CEE n. 73/23 sulla sicurezza di materiali elettrici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Visto l'art. 9 dell'anzidetta legge che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare l'immissione sul mercato o di limitare, con il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della sopramenzionata direttiva CEE, la circolazione del materiale elettrico del quale sia stata riscontrata la non conformità alla disposizione fissata all'art. 2 della citata legge;

Vista la relazione n. 1296 in data 30 giugno 1989 con la quale l'Istituto italiano del marchio di qualità - IMQ, organismo tecnico per le prove designato con decreto ministeriale 23 luglio 1979, ha dichiarato, in base alle verifiche e prove eseguite sul materiale elettrico più avanti indicato, la non conformità del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791;

Considerando la comunicazione inviata, con nota n. 163027 in data 9 febbraio 1990, circa i risultati delle prove anzidette e le motivazioni di non conformità, alla ditta Angoscini U. e C. S.n.c., con sede in Brescia;

Considerando la necessità di impedire la circolazione in Italia del materiale elettrico sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola d'arte in materia di sicurezza per la tutela delle persone, degli animali domestici e dei beni;

Decreta:

Art. 1.

È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la fabbricazione, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale elettrico sottoindicato, fabbricato a Taiwan R.O.C., a causa della non conformità del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza indicati nella legge 18 ottobre 1977, n. 791:

ventilatore agitatore da tavolo - Modello 6" Desk Fan - marca Atlantic - 220/240V - 50Hz - 30W - classe II - diametro delle pale 15 cm - 2 velocità.

Art. 2.

Si diffida la ditta distributrice, Angoscini U. e C. S.n.c. con sede in Brescia, via Pace, 27, di ritirare dal mercato le partite del materiale elettrico vietato, già messo in circolazione.

Art. 3.

Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 1296

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Unione nazionale consumatori - Roma (UNC/20).

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: ventilatore agitatore da tavolo.

Modello: 6" Desk Fan.

Marca: Atlantic - costruito a: Taiwan R.O.C.

Descrizione: 220/240V - 50Hz - 30W - classe II - diametro delle pale 15 cm - 2 velocità.

Altre caratteristiche fornite dal costruttore indicate alla pagina : —

2. NUMERO DEGLI ESEMPLARI PROVATI: 1.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità ai principi generali in materia di sicurezza del materiale elettrico, precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso le prove eseguite secondo le prescrizioni della norma CEI 61-1/II-1980 - fascicolo n. 518 «Norme generali di sicurezza per gli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare» e norma CEI 61-28/V-1987 - fascicolo n. 820 «Norme particolari di sicurezza per ventilatori elettrici e loro regolatori di velocità d'uso domestico e similare».

4. DATA DELLE PROVE: 27 giugno 1989.

5. ESITO DELLE PROVE (Rapporto di prova n. 05S0149).

In base alle verifiche e prove eseguite, si conclude che il materiale elettrico oggetto delle prove NON è conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791.

Nelle pagine successive vengono precisati in dettaglio i motivi di non conformità.

Questa relazione è composta da: tre pagine, — disegni, — tabelle, tre fotografie.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, 30 giugno 1989

Responsabile della prova: GARGANTINI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n. 791).

1) *Requisiti generali.*

a) L'apparecchio non è accompagnato da un foglio di istruzioni per il suo corretto uso.

Manca l'indicazione della classe per quanto riguarda il grado di protezione contro i contatti diretti e indiretti.

Nota. — Mancando il circuito di terra e non essendo ammessa in Italia la classe 0, l'apparecchio è stato considerato come appartenente alla classe II.

d) L'apparecchio non è progettato e costruito in modo tale da assicurare la protezione dai pericoli di cui al successivo punto 2).

2) *Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.*

a) Le distanze di isolamento non sono rispettate tra le parti in tensione e le parti metalliche non accessibili dell'interruttore.

Il cavo di alimentazione non è protetto dagli sforzi di tensione e torsione in modo efficace, poiché la protezione è affidata ad un semplice nodo.

3) *Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.*

Durante il funzionamento in sovraccarico dell'apparecchio (motore bloccato) la temperatura riscontrata sugli avvolgimenti del motore ha superato il valore massimo ammesso di 165 °C (riscontrato 180 °C).

90A3295

DECRETO 10 luglio 1990.

Divieto di commercializzazione del ventilatore agitatore da tavolo, marca Philco, prodotto in Taiwan R.O.C. non conforme alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, d'attuazione della direttiva CEE n. 73/23 sulla sicurezza di materiali elettrici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Visto l'art. 9 dell'anzidetta legge che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare l'immissione sul mercato o di limitare, con il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della sopramenzionata direttiva CEE, la circolazione del materiale elettrico del quale sia stata riscontrata la non conformità alla disposizione fissata all'art. 2 della citata legge;

Vista la relazione n. 1292 in data 30 giugno 1989 con la quale l'Istituto italiano del marchio di qualità - IMQ, organismo tecnico per le prove designato con decreto ministeriale 23 luglio 1979, ha dichiarato, in base alle verifiche e prove eseguite sul materiale elettrico più avanti indicato, la non conformità del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791;

Considerando la comunicazione inviata, con nota n. 163011 in data 9 febbraio 1990, circa i risultati delle prove anzidette e le motivazioni di non conformità, alla ditta Autoradio D'Agostino Gino, con sede in Roma;

Considerando la necessità di impedire la circolazione in Italia del materiale elettrico sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola d'arte in materia di sicurezza per la tutela delle persone, degli animali domestici e dei beni;

Decreta:

Art. 1.

È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la fabbricazione, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale elettrico sottoindicato, fabbricato a Taiwan R.O.C., a causa della non conformità del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza indicati nella legge 18 ottobre 1977, n. 791:

ventilatore agitatore da tavolo - Modello Super De Luxe (12" Desk Fan) - marca Philco - 220/240V - 50Hz - 45W - classe I - diametro delle pale 30 cm - 3 velocità.

Art. 2.

Si diffida la ditta distributrice, Autoradio D'Agostino Gino, con sede in Roma, via Clivo Portuense, 15, di ritirare dal mercato le partite del materiale elettrico vietato, già messo in circolazione.

Art. 3.

Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 1292

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Unione nazionale consumatori - Roma (UNC/15).

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: ventilatore agitatore da tavolo.

Modello: Super De Luxe (12" Desk Fan).

Marca: Philco - costruito a: Taiwan R.O.C.

Descrizione: 220V - 50Hz - 45W - classe I - diametro delle pale 30 cm - 3 velocità.

Altre caratteristiche fornite dal costruttore indicate alla pagina : —

2. NUMERO DEGLI ESEMPLARI PROVATI: 1.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità ai principi generali in materia di sicurezza del materiale elettrico, precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso le prove eseguite secondo le prescrizioni della norma CEI 61-1/II-1980 - fascicolo n. 518 «Norme generali di sicurezza per gli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare» e norma CEI 61-28/V-1987 - fascicolo n. 820 «Norme particolari di sicurezza per ventilatori elettrici e loro regolatori di velocità d'uso domestico e similare».

4. DATA DELLE PROVE: 29 giugno 1989.

5. ESITO DELLE PROVE (Rapporto di prova n. 05S0144).

In base alle verifiche e prove eseguite, si conclude che il materiale elettrico oggetto delle prove NON è conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791.

Nelle pagine successive vengono precisati in dettaglio i motivi di non conformità.

Questa relazione è composta da: tre pagine, — disegni, — tabelle, tre fotografie.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, 30 giugno 1989

Responsabile della prova: GARGANTINI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n. 791).

1) *Requisiti generali.*

d) L'apparecchio non è progettato e costruito in modo tale da assicurare la protezione dai pericoli di cui al successivo punto 2).

2) *Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.*

a) L'utente non è sufficientemente protetto contro i contatti diretti con le parti in tensione dell'apparecchio (l'avvolgimento motore, ricoperto dalla sola vernice isolante non considerata sufficiente ai fini della protezione contro le scosse elettriche, è accessibile attraverso le aperture di raffreddamento superiori; inoltre i morsetti della pulsantiera e del condensatore sono accessibili attraverso le fessure di assiemaggio del coperchio inferiore) né contro i contatti indiretti (i conduttori interni sono accessibili e sono muniti del solo isolamento fondamentale).

Le distanze di isolamento non sono rispettate tra le parti in tensione e le parti metalliche non accessibili della pulsantiera.

3) *Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.*

La griglia metallica di protezione delle parti in movimento della ventola può essere asportata senza l'impiego di attrezzo.

90A3296

DECRETO 10 luglio 1990.

Divieto di commercializzazione del ventilatore agitatore da tavolo, marca Cide, prodotto in Taiwan R.O.C. non conforme alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, d'attuazione della direttiva CEE n. 73/23 sulla sicurezza di materiali elettrici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Visto l'art. 9 dell'anzidetta legge che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare l'immissione sul mercato o di limitare, con il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della sopramenzionata direttiva CEE, la circolazione del materiale elettrico del quale sia stata riscontrata la non conformità alla disposizione fissata all'art. 2 della citata legge;

Vista la relazione n. 1299 in data 30 giugno 1989 con la quale l'Istituto italiano del marchio di qualità - IMQ, organismo tecnico per le prove designato con decreto ministeriale 23 luglio 1979, ha dichiarato, in base alle verifiche e prove eseguite sul materiale elettrico più avanti indicato, la non conformità del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791;

Considerando la comunicazione inviata, con nota n. 163017 in data 9 febbraio 1990, circa i risultati delle prove anzidette e le motivazioni di non conformità, alla ditta S.E.I., con sede in Verona;

Considerando la necessità di impedire la circolazione in Italia del materiale elettrico sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola d'arte in materia di sicurezza per la tutela delle persone, degli animali domestici e dei beni;

Decreta:

Art. 1.

È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la fabbricazione, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche

gratuito, del materiale elettrico sottoindicato, fabbricato a Taiwan R.O.C., a causa della non conformità del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza indicati nella legge 18 ottobre 1977, n. 791:

ventilatore agitatore da tavolo - Modello 9" Desk Fan (GT 907-9) - marca Cide 220/240V - 50Hz - 40W - classe II - diametro delle pale 25 cm - 2 velocità.

Art. 2.

Si diffida la ditta distributrice S.E.I., con sede in Verona, corso Milano, 88, di ritirare dal mercato le partite del materiale elettrico vietato, già messo in circolazione.

Art. 3.

Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 1299

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Unione nazionale consumatori - Roma (UNC/23).

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: ventilatore agitatore da tavolo.

Modello: 9" Desk Fan (GT 907-9).

Marca: Cide - costruito a: Taiwan R.O.C.

Descrizione: 220/240V - 50Hz - 40W - classe II - diametro delle pale 25 cm - 2 velocità.

Altre caratteristiche fornite dal costruttore indicate alla pagina: —

2. NUMERO DEGLI ESEMPLARI PROVATI: 1.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità ai principi generali in materia di sicurezza del materiale elettrico, precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso le prove eseguite secondo le prescrizioni della norma CEI 61-1/II-1980 - fascicolo n. 518 «Norme generali di sicurezza per gli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare» e norma CEI 61-28/V-1987 - fascicolo n. 820 «Norme particolari di sicurezza per ventilatori elettrici e loro regolatori di velocità d'uso domestico e similare».

4. DATA DELLE PROVE: 26 giugno 1989.

5. ESITO DELLE PROVE (Rapporto di prova n. 05S0152).

In base alle verifiche e prove eseguite, si conclude che il materiale elettrico oggetto delle prove NON è conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791.

Nelle pagine successive vengono precisati in dettaglio i motivi di non conformità.

Questa relazione è composta da: tre pagine, — disegni, — tabelle, tre fotografie.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, 30 giugno 1989

Responsabile della prova: GARGANTINI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n. 791).

1) *Requisiti generali.*

a) Manca l'indicazione della classe per quanto riguarda il grado di protezione contro i contatti diretti e indiretti.

Nota. — Mancando il circuito di terra e non essendo ammessa in Italia la classe 0, l'apparecchio è stato considerato come appartenente alla classe II.

d) L'apparecchio non è progettato e costruito in modo tale da assicurare la protezione dai pericoli di cui al successivo punto 2).

2) *Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.*

a) L'utente non è sufficientemente protetto contro i contatti indiretti (la carcassa metallica del motore e la griglia di protezione sono accessibili e sono separate dalle parti in tensione dal solo isolamento fondamentale; inoltre è possibile accedere all'avvolgimento del motore non sufficientemente isolato).

Le distanze di isolamento non sono rispettate tra le parti in tensione e le parti metalliche non accessibili dalla pulsantiera.

3) *Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.*

La griglia metallica a protezione delle parti in movimento della ventola permette al dito di prova di accedere alla ventola stessa. Inoltre la griglia può essere asportata senza l'impiego di attrezzo.

90A3297

DECRETO 10 luglio 1990.

Divieto di commercializzazione del ventilatore agitatore da tavolo, marca Elektair, prodotto in Taiwan R.O.C. non conforme alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, d'attuazione della direttiva CEE n. 73/23 sulla sicurezza di materiali elettrici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Visto l'art. 9 dell'anzidetta legge che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare l'immissione sul mercato o di limitare,

con il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della sopramenzionata direttiva CEE, la circolazione del materiale elettrico del quale sia stata riscontrata la non conformità alla disposizione fissata all'art. 2 della citata legge;

Vista la relazione n. 1294 in data 30 giugno 1989 con la quale l'Istituto italiano del marchio di qualità - IMQ, organismo tecnico per le prove designato con decreto ministeriale 23 luglio 1979, ha dichiarato, in base alle verifiche e prove eseguite sul materiale elettrico più avanti indicato, la non conformità del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791;

Considerando la comunicazione inviata, con nota n. 163025 in data 9 febbraio 1990, circa i risultati delle prove anzidette e le motivazioni di non conformità, alla ditta Casa del condiz. d'aria, con sede in Firenze;

Considerando la necessità di impedire la circolazione in Italia del materiale elettrico sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola d'arte in materia di sicurezza per la tutela delle persone, degli animali domestici e dei beni;

Decreta:

Art. 1.

È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la fabbricazione, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale elettrico sottoindicato, fabbricato a Taiwan R.O.C., a causa della non conformità del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza indicati nella legge 18 ottobre 1977, n. 791:

ventilatore agitatore da tavolo - Modello 29" 23 cm Desk Fan (Pala 23) - marca: Elektair - 220V-50Hz - 32W - classe II - diametro delle pale 25 cm - 2 velocità.

Art. 2.

Si diffida la ditta distributrice, Casa del condiz. d'aria, con sede in Firenze, via Tagliaferri, 2/A, di ritirare dal mercato le partite del materiale elettrico vietato, già messo in circolazione.

Art. 3.

Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 1294

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Unione nazionale consumatori - Roma (UNC/18).

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: ventilatore agitatore da tavolo.

Modello: 29" 23 cm Desk Fan (Pala 23).

Marca: Elektair - costruito a: Taiwan R.O.C.

Descrizione: 220V - 50Hz - 32W - classe II - diametro delle pale 25 cm - 2 velocità.

Altre caratteristiche fornite dal costruttore indicate alla pagina : —.

2. NUMERO DEGLI ESEMPLARI PROVATI: 1.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità ai principi generali in materia di sicurezza del materiale elettrico, precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso le prove eseguite secondo le prescrizioni della norma CEI 61-1/II-1980 - fascicolo n. 518 «Norme generali di sicurezza per gli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare» e norma CEI 61-28/V-1987 - fascicolo n. 820 «Norme particolari di sicurezza per ventilatori elettrici e loro regolatori di velocità d'uso domestico e similare».

4. DATA DELLE PROVE: 27 giugno 1989.

5. ESITO DELLE PROVE (Rapporto di prova n. 05S0147).

In base alle verifiche e prove eseguite, si conclude che il materiale elettrico oggetto delle prove NON è conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791.

Nelle pagine successive vengono precisati in dettaglio i motivi di non conformità.

Questa relazione è composta da: tre pagine, — disegni, — tabelle, tre fotografie.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, 30 giugno 1989

Responsabile della prova: GARGANTINI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n. 791).

1) *Requisiti generali.*

a) Manca l'indicazione della classe per quanto riguarda il grado di protezione contro i contatti diretti e indiretti.

Nota. — Mancando il circuito di terra e non essendo ammessa in Italia la classe 0, l'apparecchio è stato considerato come appartenente alla classe II.

d) L'apparecchio non è progettato e costruito in modo tale da assicurare la protezione dai pericoli di cui al successivo punto 2).

2) *Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.*

a) L'utente non è sufficientemente protetto contro i contatti indiretti (la carcassa metallica del motore è accessibile ed è separata dalle parti in tensione dal solo isolamento fondamentale; inoltre è possibile accedere all'avvolgimento del motore non sufficientemente isolato).

Le distanze di isolamento non sono rispettate nei seguenti punti:

tra le parti in tensione e le parti metalliche non accessibili della pulsantiera;

tre le parti metalliche del motore e la griglia metallica.

3) *Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.*

La griglia metallica a protezione delle parti in movimento della ventola permette al dito di prova di accedere alla ventola stessa.

90A3298

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 27 luglio 1990.

Disciplina del sistema di aiuto alla produzione dei prodotti ortofrutticoli trasformati per le campagne 1990-91 e 1991-92.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE, n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione dei mercati nel settore dei prodotti ortofrutticoli trasformati;

Visto il regolamento CEE n. 1599/84 della commissione, del 5 giugno 1984, e sue modificazioni, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti ortofrutticoli trasformati;

Visto il regolamento CEE n. 1764/86 della commissione, del 27 maggio 1986, relativo ai requisiti qualitativi minimi che i prodotti a base di pomodoro devono presentare per beneficiare dell'aiuto alla produzione;

Visto il regolamento CEE n. 1709/84 della commissione, del 19 giugno 1984, e sue modificazioni, relativo ai requisiti ed alle categorie di classificazione dei fichi secchi;

Visto il regolamento CEE n. 1289/85 della commissione, del 21 maggio 1985 e sue modificazioni, relativo alle norme di qualità minime per le pere Williams sciroppate che possono beneficiare dell'aiuto alla produzione;

Visto il regolamento CEE n. 1290/85 della commissione, del 21 maggio 1985 e sue modificazioni, relativo alle norme di qualità minime per le pesche sciroppate che possono beneficiare dell'aiuto alla produzione;

Visto il regolamento CEE n. 2022/85 della commissione, del 22 luglio 1985, relativo alle norme di qualità minime per le prugne secche che possono beneficiare dell'aiuto alla produzione;

Visto il regolamento CEE n. 1203/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, recante misure temporanee relative all'aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodoro;

Visto il regolamento CEE n. 2135/90 della commissione, del 24 luglio 1990 che stabilisce le modalità di applicazione delle misure temporanee riguardanti l'aiuto alla produzione per prodotti trasformati a base di pomodoro;

Attesa l'esigenza di emanare una normativa completa che regoli i comportamenti dei soggetti destinatari delle norme comunitarie;

Atteso che occorre provvedere in conformità;

Decreta:

CAPO PRIMO

Art. 1.

Le norme del presente decreto:

disciplinano l'applicazione del sistema permanente di aiuto alla produzione per gli ortofrutticoli trasformati;

attuano i controlli indicati dal regolamento CEE n. 1599/84 e prescrivono quelli demandati allo Stato membro dal citato regolamento.

Art. 2.

Gli aiuti alla produzione sono concessi in conformità delle disposizioni di cui al regolamento CEE n. 1599/84 e nelle misure previste dai regolamenti annuali CEE adottati in attuazione del regolamento CEE n. 426/86.

CAPO SECONDO

Art. 3.

Natura dei controlli ed organismi chiamati ad esercitarli

Gli organismi chiamati ad esercitare i controlli di cui al regolamento CEE n. 1599/84 concernente le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli sono:

A) Regioni o enti pubblici da esse designati per:

il rispetto dei prezzi minimi da pagare ai produttori agricoli per i fichi secchi;

la conformità dei fichi secchi consegnati ai trasformatori alle norme di qualità riportate nell'allegato II del regolamento CEE n. 1709/84;

accertare le trasformazioni dei quantitativi di materia prima consegnata in virtù dei diversi contratti di trasformazione stipulati dal trasformatore con il produttore agricolo;

i controlli sistematici nell'impresa di trasformazione della quantità in peso netto e della qualità della materia prima introdotta in azienda in esecuzione dei contratti stipulati ai sensi del regolamento CEE n. 426/86, durante la campagna di trasformazione;

i controlli per sondaggio delle firme che figurano sulle fatture delle materie prime e dell'esattezza di tali fatture, ad esempio convocando le parti interessate;

i controlli delle quantità trasformate invendute o giacenti nei magazzini delle imprese, relative ad ogni singolo prodotto e distinte per pezzatura, nonché i controlli delle quantità che, seppure vendute, non siano state ancora consegnate ai destinatari, così come da denuncia degli stessi trasformatori ai sensi del successivo art. 10;

la verifica della contabilità di magazzino di ciascuna impresa alla fine del periodo di trasformazione nonché quella dei registri di trasformazione di cui al successivo art. 8;

i controlli accertanti che le quantità di materie prime utilizzate nella trasformazione corrispondano a quelle riportate nella domanda di aiuto;

verifica di eventuale trasformazione di materia prima fuori quota, che dovrà risultare effettuata in tempi successivi a quelli relativi alla trasformazione in quota;

la verifica di produttore agricolo e delle superfici dallo stesso investite a coltura per la fabbricazione dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli oggetto di contratti di vendita al trasformatore o di impegno di conferimento alle strutture cooperative di trasformazione;

le ispezioni, se ritenute necessarie, agli atti ed ai registri speciali delle associazioni dei produttori ortofrutticoli, delle cooperative agricole di produzione e trasformazione e delle associazioni industriali di categoria rappresentanti le industrie di trasformazione.

B) L'Istituto nazionale per le conserve alimentari - INCA, per gli accertamenti di conformità dei prodotti trasformati alle norme di qualità esistenti.

C) Le unioni nazionali delle associazioni di produttori agricoli legalmente costituite e riconosciute dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i controlli dei prezzi minimi da corrispondere, da parte delle industrie di trasformazione, nei termini e con le modalità fissate, ai produttori agricoli che abbiano stipulato contratti di trasformazione.

D) Le associazioni nazionali di categoria rappresentanti le industrie di trasformazione per il controllo della rispondenza tra entità della produzione conseguita e manodopera impegnata.

E) Le associazioni di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo legalmente riconosciute, per il controllo della rispondenza tra entità della produzione ottenuta e manodopera impiegata nelle cooperative di trasformazione.

Indipendentemente dagli accertamenti di cui sopra, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può, in qualsiasi momento ed in qualsiasi stadio della trasformazione, disporre controlli straordinari avvalendosi, d'intesa con i Ministri competenti, di tutti gli organi dello Stato legittimati ad effettuare controlli fiscali o di polizia presso le aziende di trasformazione in causa.

Art. 4.
Qualifica di produttore agricolo

Le persone giuridiche, ovvero, le cooperative di produzione e commercializzazione del pomodoro, ai fini del conseguimento della certificazione di produttore agricolo, dovranno dimostrare di possedere una larga base associativa ed una estensione territoriale, investita a pomodoro, correlabile ai quantitativi commercializzati.

All'uopo dovranno esibire, alle regioni interessate, l'elenco dei soci produttori con l'ubicazione delle superfici oggetto del contratto, l'atto costitutivo, lo statuto dal quale risulti il vincolo di conferimento del prodotto, la certificazione dell'avvenuta iscrizione al registro di prefettura in epoca antecedente alla stipula del contratto.

Agli effetti del presente decreto si intende per produttore agricolo ogni persona fisica o giuridica che coltiva, nella propria azienda, le materie prime destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione dei prodotti indicati nell'allegato 1-*bis* del regolamento CEE n. 426/86.

Art. 5.
Cooperative di produzione

Le cooperative agricole di produzione e commercializzazione, sia che contrattino direttamente con le industrie di trasformazione, sia risultanti semplicemente associate ad organizzazioni di produttori agricoli, dovranno istituire per ogni specie e relative varietà, uno schedario in ordine alfabetico contenente l'indicazione delle generalità del socio, dell'estensione ed ubicazione del fondo da esso condotto, delle superfici investite a coltura e dei quantitativi di volta in volta conferiti, espressi in peso, in numero di casse ed in totali parziali alla data di ogni conferimento.

I pagamenti effettuati dall'industria secondo termini e modalità prescritte, dovranno essere ridistribuiti ai soci mediante vaglia postale intrasferibile, ovvero assegno circolare intrasferibile.

Le cooperative agricole dovranno rilasciare al socio, al momento di ogni conferimento, una ricevuta attestante i quantitativi conferiti ed il prezzo unitario e complessivo di questi, esposti in bilancio. Detta ricevuta dovrà essere conservata dal socio per un periodo minimo di tre anni, al fine di consentire controlli amministrativi incrociati.

In caso di scioglimento di cooperative agricole di produzione ovvero in caso di presunte irregolarità commesse dalle stesse cooperative, il pagamento del prezzo minimo dovrà essere effettuato da parte dell'industria, entro i termini e con le modalità previste, direttamente ai singoli agricoltori, previo nulla-osta dell'autorità amministrativa che ha proceduto allo scioglimento, ovvero dell'autorità giudiziaria competente ove sia stata esercitata l'azione penale.

Art. 6.
Contratti di trasformazione

I precontratti ed i contratti di trasformazione debbono essere conclusi nei tempi e con le modalità prescritte dal regolamento CEE n. 1599/84.

I contratti predetti devono altresì indicare l'associazione dei produttori, se trattasi di prodotti diversi dai fichi secchi, scelta dal produttore agricolo associato o meno, salvo il caso che trattasi di contratto di trasformazione stipulato direttamente da associazioni di produttori ortofrutticoli.

In tale caso i contratti dovranno indicare l'unione scelta dall'associazione dei produttori e le clausole di penalizzazioni, ovvero di risarcimenti, liberamente stipulate tra le parti contraenti.

Art. 7.

Disposizioni per i trasformatori

Al fine di consentire alle regioni, ovvero alle Unioni delle associazioni di produttori, un efficace controllo sul rispetto dei prezzi minimi previsti, nonché sui modi e sui tempi di pagamento, se trattasi di pomodoro, i trasformatori dovranno trasmettere alle regioni competenti, alle associazione dei produttori ed alle unioni:

- un esemplare di ciascun precontratto e contratto definitivo di trasformazione, intervenuto tra il trasformatore ed il produttore singolo o associato;

- copia della bolletta di consegna con esposizione analitica, in peso, in destinazione ed in varietà, del prodotto ad essi consegnato;

- l'elenco dei pagamenti effettuati sia in fase di acconto sia in fase di conguaglio, specificando i destinatari dei pagamenti stessi, gli importi, le quantità e la qualità del prodotto acquistato.

Per i fichi secchi la documentazione di cui ai precedenti trattini deve essere inoltrata solo alla regione competente per territorio.

Il trasformatore dovrà curare che, da parte dell'istituto bancario presso il quale trattiene o intende trattenere rapporti finanziari, sia trasmesso un pari elenco alle regioni ed alle unioni nazionali.

A tale scopo è fatto obbligo ai trasformatori — previa loro espressa indicazione all'istituto finanziario dell'ente o degli enti che nelle diversità delle situazioni contrattuali vengono chiamati all'esercizio dei controlli — di effettuare i pagamenti di prodotto ricevuto in esecuzione dei contratti di trasformazione, direttamente al produttore mediante bonifico bancario valuta fissa beneficiario.

Un esemplare del precontratto e del contratto definitivo di trasformazione di cui al precedente art. 6, deve comunque essere trasmesso, da parte delle imprese, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V, alla propria associazione nazionale di categoria ed allo stesso produttore agricolo singolo od associato in quanto parte contraente.

Nel caso di cooperative di trasformazione tali esemplari che assumono la forma di impegni di conferimento, devono essere trasmessi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V, alla propria associazione nazionale di tutela, rappresentanza ed assistenza.

Alle rispettive associazioni di categoria dovranno, altresì, essere trasmesse le risultanze dei libri di carico e scarico di cui all'art. 8 del presente decreto nonché quelle dei libri paga, risultanze che debbono essere vidimate dalle regioni se si riferiscono ai registri di carico, dagli ispettorati provinciali del lavoro se si riferiscono ai libri paga.

È fatto divieto alle organizzazioni rappresentanti le imprese di trasformazione sia private che cooperative di rilasciare la certificazione di cui all'art. 14 a trasformatori che non abbiano aderito ad una di esse prima dell'avvio delle operazioni di trasformazione.

Della eventuale adesione di cui sopra dovrà essere data comunicazione alla regione competente per territorio e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V.

Art. 8.

Disposizioni particolari per industrie di trasformazione

È fatto obbligo ai trasformatori di istituire un registro di carico e scarico, nelle forme e nella tenuta legale, custodito presso gli stabilimenti di trasformazione, dal quale deve risultare giornalmente in particolare:

a) nella parte riguardante il carico:

numero di registrazione, data e peso delle partite di prodotto acquistato ed entrato nello stabilimento, oggetto di contratto di trasformazione;

numero e data delle bollette di consegna di ciascuna partita, con l'indicazione delle quantità di prodotto accettato, espresso in peso netto che, a bilico libero, dovrà essere controllato dal coltivatore ovvero dal vettore.

A tali fine è fatto obbligo al titolare dell'industria o a persona dallo stesso delegata, di accertare che il peso sia stato controllato dalla controparte. La stessa dovrà, altresì, essere verbalmente avvertita delle responsabilità anche penali che deriverebbero in caso di sussistenza di difformità tra il peso effettivo e quello indicato dalla bolletta; copia di quest'ultima, contestualmente alla pesata, dovrà essere rilasciata alla controparte interessata;

indicazione del conferente ed estremi del precontratto e del contratto;

quantità di prodotto rifiutata perché non conforme all'art. 9 del regolamento CEE n. 1599/84;

quantità di prodotto passato alla trasformazione.

Per quanto riguarda il pomodoro deve, altresì, risultare l'indicazione varietale del prodotto e la relativa destinazione;

b) nella parte riguardante lo scarico:

la quantità di prodotto ottenuta giornalmente dalla trasformazione delle materie prime, espressa in peso netto;

la quantità di prodotto condizionato distinto per grado di concentrazione nel caso di concentrato di pomodoro;

per ciascuna partita di vendita, le quantità ed i prezzi dei prodotti che lasciano i locali di trasformazione, specificando il destinatario. Di tali vendite dovrà essere data preventiva comunicazione scritta alla Regione in modo da consentire, i necessari controlli quantitativi durante la trasformazione.

Le registrazioni delle vendite possono essere effettuate con riferimento ai documenti giustificativi ove questi ultimi contengano i dati richiesti.

Art. 9.

Disciplina per la trasformazione fuori quota

La eventuale trasformazione fuori quota dovrà necessariamente avvenire in tempi successivi a quelli relativi alla trasformazione in quota previo controllo regionale sul prodotto già trasformato in quota. Di tale eventualità si dovrà dare, pertanto, espressa comunicazione alla regione, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e alla propria organizzazione di rappresentanza precisando, altresì, la quantità di materia prima da trasformare e la destinazione della stessa, con l'obbligo della relativa tenuta dei libri contabili di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

Denunce di quantità di prodotti rimaste invendute

Ai fini del conseguimento dell'aiuto comunitario previsto dal regolamento CEE n. 426/86 e dalle norme del presente Decreto, ciascun trasformatore, prima dell'inizio della campagna di trasformazione dovrà denunciare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e alla regione competente per territorio eventuali quantità rimaste invendute e giacenti nei magazzini di conservazione, relative ad ogni singolo prodotto e distinte per pezzatura nonché eventuali quantità suddivise come prima, che seppure vendute non siano state consegnate ai destinatari.

Art. 11.

Disposizioni per i nuovi trasformatori

Ai sensi del regolamento CEE n. 1599/84 i trasformatori che per la prima volta intendono beneficiare del regime di aiuti per i prodotti di cui all'allegato 1 del regolamento CEE n. 426/86, devono far pervenire apposita domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica - Divisione V, entro i termini previsti dall'art. 2 del regolamento CEE n. 1599/84, e sue eventuali successive modifiche. Tale domanda dovrà essere obbligatoriamente corredata della descrizione degli impianti che si intendono utilizzare, specificandone la capacità lavorativa e di una planimetria dalla quale sia possibile individuare le linee di trasformazione.

I nuovi trasformatori dovranno necessariamente essere proprietari delle strutture e dell'impianto di trasformazione; le une e l'altro dovranno essere di nuova costituzione e pienamente funzionanti al più tardi entro il 30 aprile dell'anno di inizio della campagna di trasformazione.

Art. 12.

Comunicazioni

Le comunicazioni previste dal regolamento CEE n. 1599/84, e sue modificazioni, vanno fatte, nei modi e nei tempi stabiliti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V, ed alle regioni competenti per territorio.

Per il trasformatore inadempiente potrà decidersi la sospensione dell'aiuto comunitario.

Ad ogni campagna di commercializzazione i trasformatori, per tutti i prodotti soggetti ad aiuti comunitari, dovranno comunicare alle regioni e all'Istituto nazionale per le conserve alimentari la settimana in cui avrà inizio la trasformazione.

Tale comunicazione, scritta, dovrà, pervenire agli uffici competenti almeno cinque giorni lavorativi prima dell'avvio di tale operazione.

In casi eccezionali e debitamente motivati le regioni potranno accettare comunicazioni non conformi al disposto di cui al comma precedente ma in tal caso l'aiuto non sarà concesso per i quantitativi già trasformati e per i quali da parte della regione stessa non si ritenga di poter controllare in modo dovuto i requisiti prescritti per il riconoscimento dell'aiuto stesso.

Art. 13.

Spostamenti di destinazione del pomodoro

Sono ammessi, durante le operazioni di trasformazione del pomodoro, spostamenti di destinazione entro il limite massimo del 25% del pomodoro destinato a «pelato intero in conserva» verso il «concentrato» c/o gli «altri prodotti» o del 5% del pomodoro destinato a «concentrato» verso gli «altri prodotti» ovvero del 5% del pomodoro destinato ad «altri prodotti» verso il «concentrato».

Le imprese interessate dovranno inoltrare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V, alla regione competente per territorio ed all'AIMA, apposita domanda entro il 30 settembre dell'anno cui si riferisce la campagna di trasformazione. Ciascun trasformatore potrà usufruire di un unico spostamento di quota.

Art. 14.

Compiti e ruolo delle unioni nazionali e delle associazioni dei produttori ortofrutticoli

È demandato alle unioni nazionali delle associazioni dei produttori legalmente costituite e riconosciute dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, oltre il controllo del prezzo minimo pagato per il prodotto in quota e del prezzo pagato per il prodotto fuori quota, il coordinamento ed il regolare sviluppo di tutte le attività assegnate alle associazioni dei produttori medesime.

Le istruzioni e le indicazioni programmatiche che le Unioni, nell'ambito delle incombenze ricevute con il presente decreto, dovessero dare alle associazioni dei produttori avranno carattere dispositivo.

È fatto quindi obbligo alle associazioni di rispettarle. Nel caso di inosservanza delle disposizioni impartite il Ministero dell'agricoltura e delle foreste procede alla revoca del riconoscimento.

Le unioni, accertato l'avvenuto pagamento del prodotto oggetto di contratto nel rispetto dei prezzi minimi stabiliti dai regolamenti CEE, nonché, l'avvenuto pagamento del pomodoro trasformato fuori quota, trasmettono al trasformatore entro trenta giorni dall'avvenuto pagamento una certificazione in tal senso sia per il prodotto trasformato in quota che per quello trasformano fuori quota.

Art. 15.

Adempimenti delle regioni

Le regioni, espletati i controlli e le verifiche di cui al precedente art. 3, trasmettono al trasformatore, in presenza di regolare svolgimento delle operazioni, una certificazione da cui risultino in particolare: i quantitativi di materia prima entrati in azienda di trasformazione, le quantità nette di prodotti finiti distinguendo quelle ottenute da materia prima consegnata in esecuzione di contratti di trasformazione nonché il quantitativo di prodotto finito trasformato fuori quota e la rispondenza tra prodotto fresco impiegato e prodotto trasformato ottenuto ai sensi del successivo art. 20.

Al fine di consentire una corretta applicazione della contrattazione del pomodoro in riferimento soprattutto ai limiti quantitativi imposti dalla normativa comunitaria, le Regioni dovranno, altresì, trasmettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro trenta giorni dalla scadenza del termine utile per la contrattazione di tale prodotto, precise indicazioni sui quantitativi di pomodoro — distinti per varietà e destinazione — ceduti all'industria dalle associazioni di produttori, dagli agricoltori singoli, nonché su quelli oggetto degli impegni di conferimento da parte dei soci di cooperative agricole di produzione e di trasformazione.

Per l'espletamento dei compiti di accertamento della produzione agricola, le predette regioni dovranno fornirsi di particolari sistemi informativi di elaborazione dei dati, utili anche ai fini di controlli che le regioni stesse debbono attuare per la verifica degli interventi di mercato.

Le associazioni dei produttori ortofrutticoli sono obbligate a fornire alle predette regioni le informazioni necessarie, pena l'esclusione dalla contrattazione del pomodoro per la campagna successiva ovvero all'accesso agli interventi di mercato.

Art. 16.

Compiti dell'Istituto nazionale conserve alimentari

Gli accertamenti di conformità dei prodotti ortofrutticoli, che usufruiscono degli aiuti comunitari, alle norme di qualità minima previste dalla regolamentazione CEE, sono affidati direttamente all'INCA, ente di diritto pubblico istituito con regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501 e riordinato con decreto del Presidente della repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260.

Detto Istituto espleterà i controlli su tutto il territorio nazionale, con visita alle imprese aventi causa, possibilmente almeno a cadenza settimanale.

La certificazione di conformità alla norme di qualità minima dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli verrà dall'INCA inviata direttamente all'AIMA e alle regioni competenti per territorio.

Art. 17.

Compiti degli ispettorati provinciali del lavoro

Per quanto attiene agli adempimenti degli ispettorati provinciali del lavoro e la natura dei controlli dagli stessi effettuati restano valide le disposizioni di cui agli articoli 4, lettera *(B)* e 21 del decreto interministeriale del 4 settembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 settembre 1985.

Art. 18.

Compiti delle associazioni nazionali di categoria industriale, delle associazioni nazionali di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo e delle associazioni dei produttori.

Le associazioni nazionali di categoria delle industrie di trasformazione e le associazioni nazionali riconosciute di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo, accertato, per ciascuna azienda di trasformazione, la rispondenza tra produzione ottenuta in rapporto all'efficienza e potenzialità degli impianti di trasformazione, ai consumi di energia elettrica, olio combustibile, metano, sull'impiego dei contenitori dei prodotti ortofrutticoli trasformati e sulla manodopera impiegata da ciascuna impresa, rilasceranno certificazione di congruità al trasformatore interessato.

Tale certificazione viene rilasciata previa visite di accertamento di cui una effettuata prima dell'inizio della trasformazione, uno o più nel corso della trasformazione ed una al termine delle operazioni di trasformazione.

È fatto obbligo alle associazioni dei produttori di inviare, in sede di contrattazione definitiva, gli elenchi dei soci conferenti pomodoro nonché pesche e pere con la indicazione delle superfici investite e relativi dati catastali, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed alla regione competente per territorio, entro la stessa data prevista per l'invio dei contratti definitivi.

Art. 19.

Incombenze a carico del trasformatore e del produttore

Il trasformatore è sottoposto alle misure di ispezione e di controllo ritenute necessarie sia alla commissione CEE che dalle autorità nazionali.

Pertanto, il trasformatore stesso deve conservare le prove di pagamento per tutta la materia prima acquistata in virtù di contratti di trasformazione per un periodo minimo di cinque anni.

Deve conservare, altresì, per lo stesso periodo minimo, copia di tutte le certificazioni, fatture di acquisto della materia prima e di vendita del prodotto finito, bolle di consegna ed ogni altra documentazione richiesta dal presente decreto.

Le bollette di consegna di materia prima, dovranno contenere tutte le indicazioni del peso netto e del peso lordo distinto per varietà di prodotto, del rispettivo prezzo unitario e complessivo, rilasciate dal trasformatore al produttore agricolo e dovranno da quest'ultimo essere conservate per almeno tre anni.

Art. 20.

Rapporto fra prodotto fresco impiegato e prodotto trasformato ottenuto

Ai fini della quantificazione dell'aiuto comunitario da richiedere ai sensi del regolamento CEE n. 1599/84 le industrie di trasformazione dovranno applicare la seguente tabella indicante il rapporto tra prodotto fresco impiegato e prodotto trasformato ottenuto:

Prodotto trasformato ottenuto riferito a 1 kg netto	Materia prima impiegata in kg
Concentrato di pomodoro 28/30 in residuo secco	5,20
Succo di pomodoro con tenore in estratto secco uguale o superiore a 4,5 ma inferiore a 7	1,05
Succo di pomodoro con tenore in estratto secco uguale o superiore a 5 ma inferiore a 7	1,10
Pelati interi e pelati surgelati interi	1,10
Pelati non interi e pelati surgelati	1,10
Passata di pomodoro con tenore in estratto secco uguale o superiore a 7 ma inferiore a 8	1,35
Passata di pomodoro con tenore in estratto secco uguale o superiore a 8 ma inferiore a 10	1,62
Passata di pomodoro con tenore in estratto secco uguale o superiore a 10 ma inferiore a 12	1,97
Fiocco di pomodoro	17,32

Per le pesche allo sciroppo il coefficiente di resa della materia prima impiegata da prendere in considerazione ai fini della quantificazione dell'aiuto è del 70%.

Per le pere Williams allo sciroppo il coefficiente di resa della materia prima impiegata da prendere in considerazione ai fini della quantificazione dell'aiuto è del 63%.

Art. 21.

Disposizioni in merito alle domande di aiuto

Le domande di aiuto alla produzione vanno presentate, da parte dei trasformatori, all'Azienda di Stato per gli interventi del mercato agricolo - AIMA.

Per i fichi secchi il trasformatore presenta per ogni campagna di commercializzazione quattro domande di aiuto:

a) la prima per i prodotti trasformati entro la fine di novembre;

b) la seconda per i prodotti trasformati entro la fine di febbraio;

c) la terza per i prodotti trasformati entro la fine di maggio;

d) la quarta per i prodotti trasformati nel restante periodo della campagna.

Le domande di aiuto di cui alle lettere *a), b)* e *c)* devono essere presentate entro sessanta giorni dalla fine del periodo di trasformazione, mentre la domanda di cui alla lettera *d)* deve essere presentata entro il 30 novembre della campagna successiva.

Per le prugne secche il trasformatore presenta due domande di aiuto per ogni campagna:

a) la prima per i prodotti trasformati entro la fine di dicembre;

b) la seconda per i prodotti trasformati nel restante periodo della campagna.

La prima domanda di aiuto è presentata entro la fine di febbraio della campagna in questione e la seconda entro il 30 novembre della campagna successiva.

Per ciascuno degli altri prodotti, per i quali è fissato un tasso determinato di aiuto, viene presentata una sola domanda per ogni campagna di commercializzazione. La domanda di aiuto deve pervenire all'organismo designato entro la data che verrà determinata dalla normativa comunitaria.

I termini imposti dal presente articolo per la presentazione delle domande, devono essere rigorosamente rispettati.

Salvo eventuali casi di forza maggiore, ogni domanda presentata dal trasformatore dopo la scadenza del termine previsto dovrà essere respinta dall'Azienda di Stato gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, per decadenza.

Art. 22.

Contenuto della domanda per i trasformatori singoli

1. La domanda di aiuto deve recare:

a) il nome e l'indirizzo del richiedente;

b) il peso netto dei prodotti finiti suddivisi secondo i prodotti ai quali si applica un tasso determinato dell'aiuto;

c) il peso netto delle materie prime ripartite per contratti di trasformazione, utilizzate per ciascuno dei prodotti di cui alla lettera *b)*;

d) una dichiarazione nella quale il trasformatore attesta che ha pagato per le materie prime un prezzo non inferiore al prezzo minimo e che i prodotti finiti sono conformi alla norme di qualità fissate dalla Comunità.

2. La domanda di aiuto deve essere corredata di:

a) fatture delle materie prime, debitamente quietanzate dal contraente dalle quali risulti che quest'ultimo ha ricavato almeno un prezzo minimo;

b) attestato rilasciato dall'unione delle associazioni dei produttori a garanzia dell'avvenuto pagamento del prezzo minimo al produttore, nei termini e con le modalità prescritte.

Tale attestato sarà rilasciato dalle regioni nel caso di fichi secchi;

c) dichiarazione della regione competente per territorio attestante la regolarità della contabilità di magazzino tenuta dal trasformatore;

d) dichiarazione del trasformatore di aver rispettato le norme sul collocamento e avviamento al lavoro nonché quelle afferenti la parte economica del contratto nazionale, ovvero regionale, collettivo di lavoro che regola i rapporti fra prestatore e conservieri, convalidate dal locale ispettorato del lavoro nonché, infine, quelle concernenti il pagamento degli oneri sociali e previdenziali;

e) attestato delle associazioni nazionali di categoria rappresentanti le industrie di trasformazione sulla congruità del rapporto fra ore lavorative prestate dalla manodopera e quantità di prodotto finito;

f) copia dell'avvenuta denuncia delle quantità di prodotto rimasto invenduto, ai sensi del precedente art. 10.

La domanda di premio deve essere corredata della prova che i contratti di trasformazione di cui all'art. 3 par. 1-*bis* del regolamento CEE n. 426/86 sono stati conclusi con le associazioni di produttori riconosciute a norma dell'art. 13 del regolamento CEE n. 1035/72.

Art. 23.

Domanda per i trasformatori associati

Nel caso di cooperative agricole che siano al tempo stesso di produzione e di trasformazione, la domanda di aiuto deve riportare:

a) la denominazione e sede sociale;

b) il peso netto dei prodotti finiti suddivisi secondo quelli ai quali si applica un tasso determinato di aiuto;

c) il peso netto delle materie prime — ripartite per impegni di conferimento e contratti — utilizzate per la trasformazione di ciascun prodotto di cui alla lettera *b)*;

d) una dichiarazione nella quale il trasformatore attesta che ha pagato per le materie prime un prezzo non inferiore al prezzo minimo e che i prodotti finiti sono conformi alle norme di qualità fissate dalla Comunità;

e) atto costitutivo, statuto ed eventuali atti di proroga della durata della cooperativa;

f) certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative;

g) certificato del tribunale, di data non inferiore a tre mesi, in ordine al possesso dei diritti civili;

h) elenco dei soci conferenti il prodotto oggetto di trasformazione ai fini dell'aiuto, con l'indicazione dei quantitativi del prodotto trasformato;

i) impegni di conferimento con la dichiarazione del produttore attestante che la cooperativa gli ha corrisposto o accreditato un prezzo pari almeno al prezzo minimo, nei termini e con le modalità prescritte;

l) copia notarile del bilancio consuntivo e preventivo approvato dall'assemblea nei quali siano stati esposti le quantità globali, distinte per varietà di prodotto ed il prezzo attribuito o già corrisposto.

Qualora le cooperative siano impossibilitate a corredare la domanda del bilancio consuntivo e preventivo, è consentita, in sostituzione, la presentazione di una copia notarile di bilancio provvisorio, approvato dall'assemblea generale dei soci, che all'uopo dovrà contenere alla data del bilancio provvisorio stesso le indicazioni prescritte nel presente articolo e le risultanze aziendali peculiari dei bilanci consuntivi;

m) al bilancio dovrà essere allegato un elenco facente parte integrante dello stesso, nel quale siano elencati i soci conferenti con a margine l'esposizione delle quantità conferite distinte per varietà di prodotto ed il prezzo minimo garantito dalla regolamentazione CEE;

n) copia notarile del verbale di assemblea che approva il bilancio con gli allegati parte integrante di esso;

o) dichiarazione della regione competente per territorio sulla regolarità della contabilità di magazzino;

p) dichiarazione della cooperativa di trasformazione, nel caso la stessa, si avvalga di personale estraneo alla cooperativa stessa di aver rispettato le norme sul collocamento ed avviamento al lavoro, nonché quelle afferenti la parte economica del contratto nazionale, ovvero regionale, collettivo di lavoro che regola i rapporti fra prestatori e conservieri, convalidata dal locale ispettorato del lavoro nonché, infine, quelle concernenti il pagamento degli oneri sociali e previdenziali;

q) attestato delle associazioni nazionali di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo legalmente riconosciute sulla congruità del rapporto fra ore lavorate prestate dalla manodopera e quantità dei prodotti finiti;

r) copia dell'avvenuta denuncia delle eventuali quantità di prodotto rimaste invendute, effettuata ai sensi del precedente art. 10.

Art. 24.

Disciplina di lavorazione e di gestione di stabilimenti acquisibili all'unità aziendale

Ai fini del presente decreto è esclusa ogni forma di lavorazione per conto nonché di rilavorazione del prodotto ottenuto dalla lavorazione del prodotto fresco, salvo che trattasi di rilavorazione effettuata nella stessa unità aziendale.

I trasferimenti di attività di trasformazione da una impresa all'altra possono avvenire solo attraverso contratti di compravendita di azienda, fusione ed associazione in partecipazione. Tale disposizione vale anche per le nuove imprese.

Art. 25.

Codice per la individuazione dei periodi di fabbricazione

Per una corretta individuazione delle produzioni beneficiarie dell'aiuto di cui ai citati regolamenti comunitari e, ai solo effetti del presente decreto, è fatto obbligo a tutti i trasformatori di apporre in codice ovvero in forma esplicita su tutte le confezioni, l'anno e la data di fabbricazione con idonea punzonatura o scrittura indelebile.

La scelta del codice da parte del trasformatore deve essere depositata presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica - Divisione V.

Art. 26.

Sospensione cautelativa

In quanto compatibile con il regolamento CEE n. 426/86 e con le norme di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche disciplinanti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, la sospensione cautelativa dell'aiuto comunitario, da parte dell'AIMA, potrà operare per tutti i contratti ed i conferimenti facenti capo ad una stessa industria, sia singola che cooperativa, nei confronti della quale dovessero insorgere sospetti — comprovati da denunce da parte degli organismi preposti ai controlli — di eventuali illeciti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1990

Il Ministro: MANNINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il regolamento CEE n. 426/86 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 49/1 del 27 febbraio 1986.

— Il regolamento CEE n. 1599/84 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. 152/16 dell'8 giugno 1984.

— Il regolamento CEE n. 1764/86 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 153/1 del 7 giugno 1986.

— Il regolamento CEE n. 2347/84 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 219/1 del 16 agosto 1984.

— Il regolamento CEE n. 1289/85 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 133/5 del 22 maggio 1985.

— Il regolamento CEE n. 1290/85 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 133/8 del 22 maggio 1985.

— Il regolamento CEE n. 2022/85 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 191/31 del 23 luglio 1985.

— Il regolamento CEE n. 1203/90 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 119 dell'11 maggio 1990.

— Il regolamento CEE n. 2135/90 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 195 del 26 luglio 1990.

Note all'art. 17:

— L'art. 4, lettera *B)*, del decreto ministeriale 4 settembre 1985 concerne: «Gli ispettorati provinciali del lavoro, competenti per territorio, per il rispetto da parte delle aziende di trasformazione delle norme sul collocamento ed avviamento al lavoro, di quelle economiche del contratto nazionale, ovvero regionale, collettivo di lavoro che regola i rapporti di specie nel settore, nonché delle norme concernenti il pagamento degli oneri sociali e previdenziali.

— L'art. 21 del decreto ministeriale 4 settembre 1985 concerne: «Gli ispettorati provinciali del lavoro rilasceranno al trasformatore convalidata copia di dichiarazione del trasformatore stesso che attesti di aver rispettato le norme sul collocamento ed avviamento al lavoro, le norme economiche del contratto collettivo nazionale, ovvero regionale, di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'industria delle conserve vegetali, nonché quelle relative al pagamento degli oneri sociali e previdenziali. Le organizzazioni sindacali che hanno stipulato contratti collettivi di categoria potranno tempestivamente trasmettere, agli ispettorati provinciali del lavoro, eventuali elementi in loro possesso comprovanti il mancato rispetto di quanto sopra.

Il pagamento delle paghe e degli stipendi al personale dipendente di ciascuna azienda dovrà essere fatto mediante vaglia postale intrasferibile ovvero assegni circolari intrasferibili, pagabili secondo la procedura stabilita per il pagamento del prodotto fresco, al precedente art. 11.

Infine, per i controlli di cui al precedente art. 4, lettera *B)*, gli istituti finanziari ovvero gli uffici postali interessati al pagamento di cui al precedente comma, dovranno trasmettere all'ispettorato provinciale del lavoro l'elenco dei pagamenti dei salari effettuati».

90A3355

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 5 giugno 1990.

Delega aggiuntiva di attribuzioni del Ministro del turismo e dello spettacolo per atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato sen. dott. Antonio Muratore e on. dott. Luciano Rebulla.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il proprio decreto del 7 febbraio 1990, registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1990, registro n. 3, foglio n. 296, concernente la delega di attribuzioni agli on. Sottosegretari di Stato sen. dott. Antonio Muratore e on. Luciano Rebulla;

Considerata l'opportunità di delegare ulteriori attribuzioni;

Decreta:

Art. 1.

Salve le competenze attribuite al Ministro dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e dall'art. 4 del decreto citato nelle premesse, ai Sottosegretari di Stato sen. dott. Antonio Muratore e on. dott. Luciano Rebulla sono delegate le attribuzioni indicate nei successivi articoli 2 e 3.

Art. 2.

Al Sottosegretario di Stato sen. dott. Antonio Muratore è delegata la firma degli atti relativi alla vigilanza sull'Ente nazionale italiano turismo (E.N.I.T.), sull'Automobile club d'Italia e sugli Automobile clubs provinciali e locali, fatta eccezione per le designazioni degli organi di amministrazione e di controllo e per atti di particolare rilevanza che restano riservati alla firma dell'on. Ministro.

Art. 3.

Il Sottosegretario di Stato on. dott. Luciano Rebulla è delegato, ai sensi dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, a presiedere la delegazione ministeriale incaricata di stipulare gli accordi decentrati, previsti dagli articoli 10, terzo comma, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.

Allo stesso Sottosegretario di Stato è delegata la firma degli atti relativi:

al riconoscimento della nazionalità italiana a lungometraggi e cortometraggi di cui agli articoli 4 e 10 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

alla programmazione obbligatoria dei lungometraggi e cortometraggi nazionali, di cui agli articoli 5 e 13 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 5 giugno 1990

Il Ministro: TOGNOLI

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1990
Registro n. 6 Turismo, foglio n. 139

90A3404

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 18 luglio 1990.

Istituzione di una zona di tutela biologica in un tratto del Mar Ligure.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 giugno 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1990, che all'art. 2, comma 2, prevede la necessità di individuare una zona del Mar Ligure in cui la pesca con reti derivanti sia vietata ai sensi dell'art. 98 del predetto regolamento al fine di evitare il più possibile gli effetti sulle catture accidentali di specie protette;

Considerato che sono in corso studi e ricerche sugli effetti delle reti derivanti, sugli accorgimenti tecnici di cui dotare le reti stesse e sulla consistenza degli stocks di pesce spada;

Considerato che il Mar Ligure per caratteristiche ecologiche è particolarmente adatto alla concentrazione di pesce spada e di cetacei ed è quindi in tale mare che, per consuetudine, è più in uso la pesca con reti pelagiche derivanti;

Visto lo studio effettuato dall'istituto di biologia dell'Università di Genova che ha individuato come zona di mare da inibire all'uso delle reti derivanti l'area compresa tra Punta del Mesco - Capo Corso e Cap d'Antibes;

Considerato che, per quanto sopra detto, proprio in tale zona di mare gli studi citati assumono particolare importanza e che, pertanto, al fine di consentirne il completamento è necessario che l'attività di pesca in questione, sia pure entro determinati limiti e condizioni, continui ad essere esercitata;

Sentiti i pareri delle commissioni consultive locali dei compartimenti marittimi di Imperia, Savona, Genova e La Spezia;

Decreta:

Art. 1.

È istituita una zona di tutela biologica nell'area del Mar Ligure compresa tra Punta del Mesco - Capo Corso e Cap d'Antibes delimitata dai seguenti punti:

A - lat. 44°08'N
long. 009°08'E

B - lat. 43°09'N
long. 009°36'E

C - lat. 43°11'N
long. 009°14'E

D - lat. 43°37'N
long. 007°44'E

E - lat. 43°47'N
long. 007°36'E

Art. 2.

Allo scopo di consentire agli istituti scientifici di portare a termine le ricerche assegnate dal Ministero della marina mercantile, nella zona di mare indicata nell'art. 1 sono autorizzate alla pesca con reti pelagiche derivanti solamente le navi dotate di tale attrezzo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino iscritte nei compartimenti marittimi di Imperia, Savona, Genova e La Spezia.

È altresì ammessa la pesca con attrezzi diversi dalle reti derivanti.

Art. 3.

I contravventori alle norme di cui al presente decreto saranno puniti ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 luglio 1990

Il Ministro: VIZZINI

90A3371

DECRETO 18 luglio 1990.

Autorizzazione alla pesca con reti pelagiche derivanti nella zona di tutela biologica istituita nel Mar Ligure con decreto ministeriale 18 luglio 1990.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 giugno 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Visto il decreto ministeriale di pari data con cui è stata istituita un'area di tutela biologica nella zona del Mar Ligure compresa dal Punta del Mesco - Capo Corso e Cap d'Antibes;

Visto in particolare l'art. 2 del suddetto decreto che ha previsto la necessità di consentire entro determinati limiti l'attività di pesca con reti pelagiche derivanti al fine di permettere la continuazione degli studi in corso in zona di mare particolarmente significativa per tale tipo di pesca;

Vista l'ordinanza 10 luglio 1990, n. 914 sezione III del tribunale amministrativo regionale del Lazio con la quale è stata sospesa l'efficacia del decreto ministeriale 30 marzo 1990;

Considerato che in attesa di una pronuncia del Consiglio di Stato occorrerà comunque far salvi gli effetti della predetta ordinanza;

Decreta:

Art. 1.

Nella zona di tutela biologica, istituita con decreto ministeriale 18 luglio 1990, la pesca con le reti derivanti è consentita esclusivamente alle imbarcazioni di cui all'allegato elenco, salvi gli effetti dell'ordinanza n. 914/90 della sezione III del tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Art. 2.

Ciascuna nave autorizzata ai sensi dell'art. 1 può esercitare la pesca con reti derivanti a giorni alterni secondo turni di rotazione assegnati dalla capitaneria di porto competente.

È fatto obbligo di imbarcare un ricercatore autorizzato a richiesta dello stesso.

In assenza del ricercatore è di obbligo la compilazione di una scheda di pesca da consegnare allo sbarco al locale ufficio marittimo.

Art. 3.

Le navi autorizzate devono portare, ben visibile, il numero di matricola sulla cabina e sullo specchio di poppa.

Art. 4.

I contravventori alle norme di cui al presente decreto saranno puniti ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 luglio 1990

Il Ministro: VIZZINI

UNITÀ DA PESCA ATTREZZATE
CON RETI DA POSTA DERIVANTI

Compartimento di Imperia:

1) Nina II IM956 - proprietario: Miano Giovanni
2) Arcobaleno IM1044 - proprietario: Spognola Leonardo
3) Nettuno IM969 - proprietario: Patti Giuseppe
4) Freccia IM1147 - proprietario: S.d.p. Cara Bruno - Cara Demetrio
5) San Marco IM1118 - proprietario: Puglisi Giuseppe
6) Aureliano IM779 - proprietario: S.n.c. Di Gentile Marino, Michele e C.
7) Sparvicro IM1001 - proprietario: Gentile Salvatore e Antonucci Giuseppe
8) Pertinace 1IM11837 - proprietario: S.a.s. Pertinace di Spinoni Elio e C.
9) Paola II 1IM1215 - proprietario: De Bella Carmelo, De Bella
10) S. Barbara 1IM1784 - proprietario: Balistrieri Pietro
11) Uso di Mare 1IM1816 - proprietario: De Bella Francesco

Compartimento marittimo di Savona:

11) Grazia Madre SV4919 - proprietario: Croce Giovanni

Compartimento marittimo di La Spezia:

12) Maria Valeria II 4SP378 - proprietario: S.n.c. Fratelli Pennisi - Francesco e Antonio

Compartimento marittimo di Genova:

13) Azzurra 4GE1436 - proprietario: Felletti Giovanni
14) Carmela 4GE1438 - proprietario: Felletti Gino
15) Elisabetta I 4GE1427 - proprietario: Felletti Gino
16) Primula Calabrese 17GE643 - proprietario: Felletti Luigi
17) Nicodemo I 17GE662 - proprietario: Felletti Cataldo
18) San Felice II GE662 - proprietario: Mammoliti Giuseppe e Mammoliti Roberto

90A3372

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 27 luglio 1990.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Selva di Cadore in provincia di Belluno. (Ordinanza n. 1980/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987 rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi a tutte le opere il cui onere grava sul fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del fondo della protezione civile;

Visto l'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 con il quale, tra l'altro, è stato rifinanziato l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista la nota n. 685 datata 15 febbraio 1990 del comune di Selva di Cadore con la quale viene richiesto un finanziamento di L. 6.141.100.000, per eliminare l'incombente pericolo per la pubblica incolumità negli abitati di Santa Fosca e Pescul nel comune di Selva di Cadore;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo in data 18 dicembre 1989 nel quale il Gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche ha ravvisato una situazione di incombente pericolo per la pubblica incolumità;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di consentire un immediato intervento teso alla realizzazione delle opere più urgenti per la eliminazione del pericolo incombente per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per le finalità di cui in premessa il comune di Selva di Cadore è autorizzato all'esecuzione delle opere più urgenti tese all'eliminazione del pericolo incombente, per dissesto idrogeologico, accertato nell'abitato del comune medesimo.

Art. 2.

Per l'esecuzione dell'intervento di cui all'art. 1 è assegnata al comune di Selva di Cadore la somma di L. 1.800.000.000.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, come integrato dall'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili, e per la loro attuazione il comune di Selva di Cadore può procedere all'affidamento dei lavori entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

In caso di inadempienza da parte del comune provvederà il Dipartimento della protezione civile che all'uopo potrà avvalersi del competente provveditorato regionale.

Art. 4.

Il comune di Selva di Cadore oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, invierà periodicamente al Dipartimento della protezione civile una relazione sull'andamento dei lavori.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A3403

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 2 maggio 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi accademici di questa Università intese ad ottenere la modifica dell'art. 124 dello statuto medesimo elevando il numero degli studenti da ammettere alla scuola di specializzazione in medicina interna da cinque ad undici per ciascun anno di corso, per un totale di cinquantacinque;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la propria nota n. 24816 del 19 settembre 1989 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le delibere degli organi accademici succitate;

Visto il parere espresso dal C.U.N., nella seduta del 7 febbraio 1990, favorevole all'aumento del numero degli studenti da ammettere alla scuola di specializzazione in medicina interna da cinque a sette per ciascun anno di corso, anziché undici unità come proposto nelle delibere sopracitate, trasmesso con nota ministeriale n. 1089 del 31 marzo 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 124 relativo alla scuola di specializzazione in medicina interna, nell'ultimo comma, è modificato come segue:

«In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sette per ciascun anno di corso, per un totale di trentacinque specializzandi».

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 2 maggio 1990

Il rettore: BRUNI

90A3301

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 12 luglio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università di Bologna;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 28 febbraio 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Art. 1.

L'art. 198 dello statuto, relativo alla normativa generale sulle scuole dirette ai fini speciali, risulta così modificato:

Art. 198. — Nell'Università degli studi di Bologna sono istituite le seguenti scuole dirette a fini speciali:

per tecnici neurofisiopatologici;

per terapisti della riabilitazione;

di disegno anatomico;

per ortottisti assistenti di oftalmologia;

per assistenti sociali;

di igienista dentale;

per tecnici di audiometria e protesizzazione acustica;

tecnologie per la protezione ambientale e per la sicurezza;

di tecnologia ceramica;

per operatori economici dei servizi turistici;

di dirigenti e docenti di scienze infermieristiche;

per tecnici merceologici di gestione del sistema alimentare;

per archivisti (con sede a Ravenna);

in tecnologie aeronautiche.

Art. 2.

Dopo l'art. 287 e con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della scuola diretta a fini speciali in tecnologie aeronautiche.

Scuola diretta a fini speciali in tecnologie aeronautiche

Art. 288. — È istituita una scuola diretta a fini speciali in «tecnologie aeronautiche» presso l'Università di Bologna.

La scuola ha il compito di preparare personale, con competenze professionali atte ad affrontare le nuove esigenze poste dallo sviluppo tecnologico dei sistemi aerospaziali, da inserire in posizioni di responsabilità nelle attività di volo ed inerenti al materiale di volo svolte da enti, aziende e ditte specializzati nel settore dell'aviazione civile e nelle attività di controllo del traffico aereo.

La scuola può comprendere fino a tre indirizzi.

La scuola rilascia il diploma in: tecnologo aeronautico (esperto della qualità e del materiale di volo), tecnologo aeronautico (esperto del volo), tecnologo aeronautico (esperto dell'assistenza e della sicurezza del volo), in corrispondenza agli omonimi indirizzi dell'ordine degli studi.

Art. 289. — Il corso degli studi per il conseguimento del diploma ha la durata di due anni accademici, al termine dei quali è previsto un ulteriore periodo di tirocinio di non meno di sei mesi, coordinato da docenti della scuola stessa. Al compimento dei corsi e del tirocinio professionale, agli iscritti che supereranno l'esame finale sarà rilasciato il diploma di «tecnologo aeronautico», con indicazione dell'indirizzo scelto.

Il primo ed il secondo anno di corso prevedono ciascuno non meno di trecento ore d'insegnamento teorico e non meno di trecento ore di esercitazioni di carattere applicativo e di attività pratiche guidate.

Art. 290. — Alla scuola saranno ammessi allievi muniti di diploma di scuola secondaria superiore che supereranno un esame di ammissione. L'esame sarà articolato secondo prove che potranno far riferimento al programma delle materie professionali dell'istituto tecnico aeronautico o dell'istituto tecnico industriale a seconda della specializzazione scelta. Gli aspiranti tecnologi aeronautici esperti del volo, dovranno essere in possesso della licenza di pilota privato di velivolo (brevetto di secondo grado) o di elicottero.

Art. 291. — Il numero degli allievi che ogni anno possono iscriversi al primo anno di corso è fissato in venti unità (per tutti gli indirizzi), per cui sessanta è il numero massimo per gli iscritti regolari nell'intero corso degli studi.

Art. 292. — Concorrono alla costituzione della scuola la facoltà di ingegneria e tutti i dipartimenti ed istituti interessati alla scuola stessa.

La scuola potrà avvalersi di idonee strutture ed attrezzature acquisite anche a seguito di convenzioni.

Le attività pratiche di volo e di addestramento operativo sono svolte con base presso una sede aeroportuale, anche mediante convenzioni o collaborazioni con enti, associazioni, società e con istituti di istruzione secondaria superiore del settore aeronautico.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 293. — L'anno scolastico è articolato in due periodi didattici in ciascuno dei quali gli insegnamenti sono impartiti in modo intensivo. Gli insegnamenti hanno estensione giuridica annuale, fatta eccezione per quelli indicati come semestrali (sem.); essi sono i seguenti:

1° Anno:

matematica;
meccanica e termodinamica;
aerodinamica e meccanica del volo;
elettrotecnica ed elettronica;
inglese tecnico (sem.);
programmazione degli elaboratori eletronici;
redazione di rapporti tecnici (sem.);
trasporto aereo.

2° *Anno:*

Indirizzo esperto della qualità e del materiale di volo:

avionica (sem.);
affidabilità, assicurazione della qualità, normative;
controlli non distruttivi e procedure di manutenzione;
costruzioni aeronautiche;
materiale e tecnologie aeronautiche;
disegno tecnico industriale;
sistemi di propulsione aeronautici;
strumenti e impianti di bordo (sem.).

Indirizzo esperto del volo:

avionica (sem.);
controllo del traffico aereo;
meteorologia;
navigazione aerea;
sistemi di propulsione aeronautici;
strumenti e impianti di bordo (sem.);
telecomunicazioni.

Indirizzo esperto dell'assistenza e della sicurezza del volo:

avionica (sem.);
controllo del traffico aereo;
diritto aeronautico (sem.);
meteorologia;
navigazione aerea;
tecnica operativa ATC;
telecomunicazioni.

Art. 294. — Il tirocinio, che si svolge sotto la guida ed il coordinamento di uno o più docenti designati dal consiglio della scuola, consiste nella partecipazione, per un periodo non inferiore a trecento ore, allo sviluppo di una attività applicativa, effettuato presso strutture universitarie, centri di ricerca, amministrazioni pubbliche, enti o ditte italiani o stranieri.

Gli allievi tecnologi aeronautici, iscritti all'indirizzo esperto del volo, dovranno conseguire la licenza di pilota commerciale di velivolo, o di elicottero, durante il corso degli studi, con le modalità stabilite dal consiglio della scuola, in accordo con le relative disposizioni ministeriali.

La frequenza ai corsi ed al tirocinio pratico e obbligatoria.

Art. 295. — Gli esami delle varie materie di insegnamento consistono in una prova orale eventualmente preceduta da una prova scritta.

Essi si svolgono nel rispetto della normativa vigente riguardante gli esami universitari di profitto.

Art. 296. — L'iscrizione regolare al secondo anno di corso richiede il superamento degli esami di almeno cinque annualità del primo anno; l'ammissione al periodo di tirocinio richiede il superamento degli insegnamenti del primo anno e di quattro annualità del secondo, con modalità stabilite dal consiglio della scuola. Al termine del corso, superati tutti gli esami delle materie di insegnamento ed espletato il periodo di tirocinio con giudizio favorevole, gli allievi sono ammessi all'esame finale di diploma, comprendente la discussione di un elaborato su argomenti di carattere tecnico-professionale, scelti di preferenza tra quelli approfonditi durante il periodo di tirocinio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 12 luglio 1990

Il rettore: ROVERSI MONACO

90A3302

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 29 e 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 31 luglio 1990, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da cinque delegati dei consigli regionali delle regioni: Friuli e Venezia-Giulia, Valle D'Aosta, Sardegna, Piemonte e Lombardia, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

1) «Volete che sia abrogato l'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante: «Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988. Delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici»)? che recita:

«3. Norme per il riconoscimento della invalidità civile.

1. Le domande per ottenere la pensione, l'assegno o l'indennità di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, devono essere presentate alle commissioni mediche per le pensioni di guerra — che assumono la denominazione «commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile» — di cui all'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. La certificazione medica da allegare alla domanda presentata ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, dovrà contenere la dicitura: «Persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore» oppure «Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita». Le commissioni esaminano le domande secondo le disposizioni recate dalle leggi sopraindicate, dando la precedenza a quelle relative alle più gravi forme di invalidità e, per gli accertamenti sanitari occorrenti possono avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale o di quelle della Sanità militare. Le commissioni, effettuata l'istruttoria di competenza, trasmettono il relativo verbale di visita all'interessato ed il relativo verbale, con gli allegati, alla competente prefettura la quale provvede alla definizione della pratica secondo le disposizioni di legge vigenti.

2. Contro i provvedimenti di definizione delle domande previsti dal comma 1 è ammesso, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministro dell'interno, che provvede, sentito il Ministro del tesoro e su parere della commissione medica superiore — che assume la denominazione «commissione medica superiore e di invalidità civile» — di cui all'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Per gli accertamenti che risultino necessari, la commissione medica predetta si avvale delle strutture periferiche del Servizio sanitario nazionale o di quelle della Sanità militare. Avverso la decisione del ricorso è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario.

3. La commissione medica superiore e di invalidità civile e le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, sono di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza, ciascuno, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili e dell'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.

4. In sede di accertamento sanitario, la persona interessata può farsi assistere dal medico di fiducia.

5. Il numero complessivo massimo di sanitari, attualmente stabilito in duecentoventi unità per le commissioni mediche per le pensioni di guerra e in centodieci unità per la commissione medica superiore dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è aumentato, rispettivamente, fino a cinquecento unità e fino a duecento unità. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 2.800 milioni annui, da iscrivere ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per soddisfare le esigenze derivanti dal presente decreto sono istituite, con decreto del Ministro del tesoro, in aggiunta a quelle esistenti, ulteriori commissioni mediche periferiche in modo da garantire almeno una commissione per ciascuna provincia. Entro i limiti numerici sopraindicati, possono essere chiamati a far parte delle commissioni mediche periferiche e della commmissione medica superiore, oltre ad ufficiali medici del servizio permanente o medici delle altre categorie previste, anche medici civili e specialisti con i quali vengono stipulate convenzioni annue secondo le modalità stabilite dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Al predetto onere si provvede con una corrispondente quota delle economie realizzate per effetto dell'applicazione del presente articolo.

6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro del tesoro previsto dal comma 5. Sino a tale data gli organi esistenti continuano ad operare dando la precedenza, nell'esame delle domande, a quelle relative alle più gravi forme di invalidità. Le domande giacenti presso le unità sanitarie locali e le prefetture, non ancora definite alla data predetta, sono trasmesse a cura dell'amministrazione suddetta alle commissioni mediche territorialmente competenti. Le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile si considerano validamente costituite e possono operare anche in assenza dei membri integratori ove questi non siano stati designati dai competenti enti ed associazioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Per garantire il supporto amministrativo necessario alle commissioni di cui al comma 5, il personale delle unità sanitarie locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolge tale attività nelle commissioni di prima istanza, può essere comandato presso le commissioni istituite con il presente articolo, con le medesime qualifiche e funzioni ricoperte nelle unità sanitarie locali di appartenenza.

8. Restano in vigore le disposizioni delle leggi richiamate al comma 1, non sostituite o modificate, dalle disposizioni del presente decreto, come modificato dalla legge di conversione.

9. Con decreto del Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dell'interno e della sanità, sono emanate le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

10. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno od indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. Dei casi di revoca il Ministro dà comunicazione alla Corte dei conti per le eventuali azioni di responsabilità.».

2) «Volete che sia abrogato l'art. 6-*bis* della legge 25 gennaio 1990, n. 8 («Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, recante disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali»)? che recita:

«Art. 6-*bis*

Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291.

1. Le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile del Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari, di cui all'articolo 105 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, provvedono, in aggiunta ai compiti attribuiti con l'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, anche all'esame delle domande per il riconoscimento dello stato di invalido civile ai fini del conseguimento di benefici diversi da quelli della pensione, dell'assegno o delle indennità d'invalidità civile. Per tali benefici diversi, gli accertamenti sanitari continuano ad essere effettuati dalle unità sanitarie locali fino a quando non saranno istituite ulteriori commissioni mediche periferiche, con le modalità indicate dall'articolo 3, comma 5, del richiamato decreto-legge n. 173 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 291 del 1988, in aggiunta a quella già istituita per ciascun capoluogo di provincia. Con decreto del Ministro del tesoro, gli accertamenti sanitari saranno gradualmente trasferiti alle commissioni mediche per le pensioni di guerra e di invalidità civile. Il verbale di visita redatto dall'unità sanitaria locale e da questa trasmesso all'interessato non costituisce titolo per conseguire la pensione, l'assegno o l'indennità di invalidità civile, per la cui concessione si applica la procedura prescritta dal predetto articolo 3.

2. Il numero complessivo massimo di sanitari addetti al servizio delle commissioni mediche, attualmente stabilito in cinquecento unità per le commissioni mediche periferiche e in duecento unità per la Commissione medica superiore e d'invalidità civile è aumentato, rispettivamente fino a mille unità e fino a trecento unità.

3. Alle esigenze di personale delle segreterie delle commissioni di cui al comma 2 si provvede, con onere a carico del bilancio dello Stato nei limiti del contingente determinato con decreto del Ministro del tesoro, mediante comando presso l'Amministrazione periferica del tesoro, per l'assegnazione alle segreterie stesse, dei dipendenti delle unità sanitarie locali addetti a tali attività presso le commissioni di prima istanza e le commissioni sanitarie regionali alla data di entrata in vigore della legge 26 luglio 1988, n. 291, di conversione del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173. Per gli stessi fini può essere disposto anche il comando di personale dipendente dalle regioni o da enti pubblici non economici. In corrispondenza dei posti utilizzati per il comando non possono effettuarsi assunzioni sostitutive.

4. Per accelerare lo smaltimento della giacenza delle domande intese a conseguire benefici connessi con l'invalidità civile trasferite dalle unità sanitarie locali alle commissioni mediche periferiche, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, o a queste direttamente presentate, può essere autorizzata la procedura di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, concernente disposizioni in materia di pubblico impiego.

5. Gli assessori regionali alla sanità, su richiesta del Ministero del tesoro, autorizzano le unità sanitarie locali a cedere temporaneamente, in comodato o in locazione, alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile propri locali con preferenza per quelli ove in precedenza veniva svolta l'attività ora demandata a tali commissioni.

6. Le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, in relazione all'entità del carico di lavoro, possono essere articolate in sottocommissioni, presiedute ciascuna dal presidente o dall'ufficiale più elevato in grado o più anziano oppure dal medico civile convenzionato più anziano. Le sottocommissioni decidono con l'intervento di tre membri ivi compreso, ove occorra, il sanitario in rappresentanza della categoria di appartenenza dell'invalido. Qualora la commissione sia articolata in sottocommissioni, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, possono designare per la nomina, in aggiunta al proprio rappresentante, un sanitario per ciascuna delle sottocommissioni. Il sanitario rappresentante, ove sia impossibilitato a partecipare ad una riunione, può delegare un sostituto, dandone preventiva comunicazione al presidente della commissione.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 10 miliardi nell'anno 1990 ed in lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 con utilizzo dell'accantonamento «Snellimento delle procedure in materia di riconoscimento della invalidità civile». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Dichiarano altresì, di eleggere domicilio presso il consiglio regionale della Sardegna, via Lucullo, 24, 00187 Roma.

90A3433

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 1° giugno 1990, n. 127, recante: «Copertura delle spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia».

Il decreto-legge 1° giugno 1990, n. 127, recante: «Copertura delle spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 127 del 2 giugno 1990.

90A3436

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con il decreto ministeriale 16 giugno 1990 sono state rettificate (all'art. 1) la denominazione sociale e la sede sociale della società cooperativa posta in liquidazione coatta amministrativa con il decreto ministeriale 19 marzo 1990 in «Co.Em - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Genova-Rivarolo, anziché «Co.E.M. - Cooperativa elettromeccanica a r.l.» con sede in Genova.

Con il decreto ministeriale 16 giugno 1990 (all'art. 2) il dott. Angelo Bernardini, nato a Genova il 19 febbraio 1937, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Co.Em. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Genova-Rivarolo, in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del rag. Virginia Mennella.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1990 il rag. Francesco Drago, commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo A.C.L.I., con sede in Chiecinella di Palaia (Pisa), è stato revocato ed il decreto ministeriale del 5 luglio 1967 è stato modificato come segue: la società cooperativa di consumo A.C.L.I., con sede in Chiecinella di Palaia (Pisa) costituita per rogito notaio Ciampi Umberto Mario in data 27 febbraio 1956, repertorio n. 10900, reg. soc. n. 2314, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 codice civile senza nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1990 il dott. Igino D'Erme, commissario liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro Nuova Italia, con sede in Latina, è stato revocato ed il decreto ministeriale del 14 maggio 1969 è stato modificato come segue: la società cooperativa di produzione e lavoro Nuova Italia, con sede in Latina, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 codice civile senza nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1990 ai sensi dell'art. 2543 codice civile sono stati revocati gli amministratori e i sindaci della Società cooperativa edilizia «La Gemma» con sede in Napoli, costituita l'11 febbraio 1965 per rogito notaio Nicola Margarita, ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi l'avv. Antonio Barbato.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1990 i poteri conferiti al prof. Piergiorgio Gattinoni commissario governativo della società cooperativa Vanzaghellese, con sede in Vanzaghello (Milano), sono stati prorogati fino al 28 novembre 1990.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1990 ai sensi dell'art. 2543 codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Consorzio cantine cooperative italiane» - Società cooperativa a r.l., con sede in Roma, costituita il 30 luglio 1975 per rogito notaio Vesci Guglielmo ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il rag. Mido Mazzetti.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1990 i poteri conferiti al signor Roberto Baiocchini, commissario governativo della società cooperativa «Saturno 75», con sede in Roma, sono stati prorogati fino al 9 novembre 1990.

90A3351

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca della registrazione della specialità medicinale denominata Tribrissen

Con decreto ministeriale n. 7789/R del 12 luglio 1990 è stata revocata, su rinuncia della ditta interessata, la registrazione della specialità medicinale per uso veterinario sottoindicata, in tutte le sue preparazioni e confezioni:

Tribrissen - polvere dispersibile in confezione da 10 bustine da 10 g e 10 bustine da 25 g registrata al n. 23979/B a nome della ditta The Wellcome Foundation Ltd di Londra (Inghilterra), rappresentata in Italia dalla ditta Fatro S.p.a., con sede in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia Levante, 317.

Le confezioni di cui trattasi devono essere ritirate dal commercio.

Il provvedimento, in base ad una espressa disposizione in esso contenuta, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente comunicato.

90A3352

MINISTERO DEL TESORO

N. 144

Corso dei cambi del 25 luglio 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1188,750	1188,750	1189 —	1188,750	1188,750	1188,75	1188,700	1188,750	1188,750	1188,75
E.C.U.	1514,800	1514,800	1516,50	1514,800	1514,800	1514,80	1514,850	1514,800	1514,800	1514,80
Marco tedesco	731,820	731,820	732 —	731,820	731,820	731,82	731,870	731,820	731,820	731,82
Franco francese	218,310	218,310	218,50	218,310	218,310	218,31	218,310	218,310	218,310	218,32
Lira sterlina	2149,700	2149,700	2160 —	2149,700	2149,700	2149,70	2149,850	2149,700	2149,700	2149,70
Fiorino olandese	649,590	649,590	650 —	649,590	649,590	649,59	649,680	649,590	649,590	649,59
Franco belga	35,560	35,560	35,54	35,560	35,560	35,56	35,564	35,560	35,560	35,55
Peseta spagnola	11,954	11,954	11,95	11,954	11,954	11,953	11,953	11,954	11,954	11,95
Corona danese	192,360	192,360	192,40	192,360	192,360	192,36	192,410	192,360	192,360	192,36
Lira irlandese	1963,100	1963,100	1963 —	1963,100	1963,100	1963,10	1963,490	1963,100	1963,100	—
Dracma greca	7,473	7,473	7,49	7,473	7,473	—	7,473	7,473	7,473	—
Escudo portoghese	8,329	8,329	8,35	8,329	8,329	8,329	8,334	8,329	8,329	8,32
Dollaro canadese	1028,850	1028,850	1030 —	1028,850	1028,850	1037,85	1028,250	1028,850	1028,850	1037,85
Yen giapponese	7,974	7,974	8 —	7,974	7,974	7,974	7,972	7,974	7,974	7,97
Franco svizzero	860,190	860,190	860 —	860,190	860,190	860,19	859,750	860,190	860,190	860,19
Scellino austriaco	103,998	103,998	104,10	103,998	103,998	103,998	104 —	103,998	103,998	103,99
Corona norvegese	189,700	189,700	190 —	189,700	189,700	189,70	189,680	189,700	189,700	189,70
Corona svedese	201,050	201,050	201 —	201,050	201,050	201,05	200,990	201,050	201,050	201,05
Marco finlandese	312 —	312 —	312,50	312 —	312 —	312 —	311,990	312 —	312 —	—
Dollaro australiano	930,500	930,500	937 —	930,500	930,500	930,50	930,300	930,500	930,500	930,50

Media dei titoli del 25 luglio 1990

Rendita 5% 1935	67,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	99,125
» 10% » » 1977-92	98,675
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,675
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,100
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	95,025
» » » 22- 6-1987/91	95,050
» » » 18- 3-1987/94	81 —
» » » 21- 4-1987/94	80,900
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,625
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,375
» » » 11% 1- 1-1987/92	99,850
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,325
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,475
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,900
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100,950
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,500
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,025

Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	94,100
» » » Ind. 16- 8-1985/90	94,975
» » » » 18- 9-1985/90	100,100
» » » » 18-10-1985/90	100,150
» » » » 1-11-1983/90	100,525
» » » » 18-11-1985/90	100,425
» » » » 1-12-1983/90	100,900
» » » » 18-12-1985/90	100,650
» » » » 1- 1-1984/91	100,975
» » » » 17- 1-1986/91	100,725
» » » » 1- 2-1984/91	100,775
» » » » 18- 2-1986/91	100,300
» » » » 1- 3-1984/91	100,575
» » » » 18- 3-1986/91	100,375
» » » » 1- 4-1984/91	100,675
» » » » 1- 5-1984/91	100,750
» » » » 1- 6-1984/91	101,025

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 7-1984/91. . . .	100,925
» » » »	1- 8-1984/91. . . .	100,775
» » » »	1- 9-1984/91. . . .	100,700
» » » »	1-10-1984/91. . . .	100,725
» » » »	1-11-1984/91. . . .	100,775
» » » »	1-12-1984/91. . . .	100,775
» » » »	1- 1-1985/92. . . .	100,825
» » » »	1- 2-1985/92. . . .	100,650
» » » »	18- 4-1986/92. . . .	100,425
» » » »	19- 5-1986/92. . . .	100,500
» » » »	20- 7-1987/92. . . .	100,500
» » » »	19- 8-1987/92. . . .	100,375
» » » »	1-11-1987/92. . . .	100,050
» » » »	1-12-1987/92. . . .	100 —
» » » »	1- 1-1988/93. . . .	99,950
» » » »	1- 2-1988/93. . . .	99,725
» » » »	1- 3-1988/93. . . .	99,750
» » » »	1- 4-1988/93. . . .	99,875
» » » »	1- 5-1988/93. . . .	100,075
» » » »	1- 6-1988/93. . . .	100,750
» » » »	18- 6-1986/93. . . .	99,850
» » » »	1- 7-1988/93. . . .	100,700
» » » »	17- 7-1986/93. . . .	99,950
» » » »	1- 8-1988/93. . . .	100,375
» » » »	19- 8-1986/93. . . .	99 —
» » » »	1- 9-1988/93. . . .	99,900
» » » »	18- 9-1986/93. . . .	98,850
» » » »	1-10-1988/93. . . .	100,150
» » » »	20-10-1986/93. . . .	98,925
» » » »	1-11-1988/93. . . .	100,150
» » » »	18-11-1986/93. . . .	99,375
» » » »	19-12-1986/93. . . .	99,900
» » » »	1- 1-1989/94. . . .	100,025
» » » »	1- 2-1989/94. . . .	99,875
» » » »	1- 3-1989/94. . . .	99,625
» » » »	15- 3-1989/94. . . .	99,650
» » » »	1- 4-1989/94. . . .	99,775
» » » »	1- 9-1988/94. . . .	98,975
» » » »	1-10-1987/94. . . .	98,575
» » » »	1-11-1988/94. . . .	99,275
» » » »	1- 1-1990/95. . . .	99,225
» » » »	1- 2-1985/95. . . .	99,725
» » » »	1- 3-1985/95. . . .	97,775
» » » »	1- 4-1985/95. . . .	97,500
» » » »	1- 5-1985/95. . . .	97,550
» » » »	1- 6-1985/95. . . .	97,825
» » » »	1- 7-1985/95. . . .	99,175
» » » »	1- 8-1985/95. . . .	97,900
» » » »	1- 9-1985/95. . . .	97,400
» » » »	1-10-1985/95. . . .	97,925
» » » »	1-11-1985/95. . . .	98,125
» » » »	1-12-1985/95. . . .	98,225
» » » »	1- 1-1986/96. . . .	98,525
» » » »	1- 1-1986/96 II . .	99,625
» » » »	1- 2-1986/96. . . .	98,475
» » » »	1- 3-1986/96. . . .	98,525
» » » »	1- 4-1986/96. . . .	98,375
» » » »	1- 5-1986/96. . . .	98,225
» » » »	1- 6-1986/96. . . .	98,900
» » » »	1- 7-1986/96. . . .	98,750
» » » »	1- 8-1986/96. . . .	97,475
» » » »	1- 9-1986/96. . . .	97,400
» » » »	1-10-1986/96. . . .	96,175
» » » »	1-11-1986/96. . . .	96,450
» » » »	1-12-1986/96. . . .	96,950
» » » »	1- 1-1987/97. . . .	96,850
» » » »	1- 2-1987/97. . . .	96,675
» » » »	18- 2-1987/97. . . .	96,700
» » » »	1- 3-1987/97. . . .	96,450
» » » »	1- 4-1987/97. . . .	96,400
» » » »	1- 5-1987/97. . . .	96,650
» » » »	1- 6-1987/97. . . .	97,775
» » » »	1- 7-1987/97. . . .	97,225
» » » »	1- 8-1987/97. . . .	96,825
» » » »	1- 9-1987/97. . . .	96,650

Buoni Tesoro Pol.	9,50%	1- 8-1990.	99,825
» » »	10,50%	1- 8-1990.	99,850
» » »	11,00%	1- 8-1990.	99,825
» » »	9,25%	1- 9-1990.	99,775
» » »	11,25%	1- 9-1990.	99,800
» » »	11,50%	1- 9-1990.	99,800
» » »	9,25%	1-10-1990.	99,575
» » »	11,50%	1-10-1990.	99,925
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,825
» » »	9,25%	1-11-1990.	99,450
» » »	9,25%	1-12-1990.	99,600
» » »	12,50%	1- 3-1991.	101,225
» » »	11,50%	1-11-1991.	99,450
» » »	11,50%	21-12-1991.	99,425
» » »	9,25%	1- 1-1992.	97,325
» » »	9,25%	1- 2-1992.	97 —
» » »	11,00%	1- 2-1992.	98,250
» » »	9,15%	1- 3-1992.	96,975
» » »	12,50%	1- 3-1992.	99,850
» » »	9,15%	1- 4-1992.	96,475
» » »	11,00%	1- 4-1992.	97,725
» » »	12,50%	1- 4-1992.	99,775
» » »	12,50%	18- 4-1992.	99,675
» » »	9,15%	1- 5-1992.	97,125
» » »	11,00%	1- 5-1992.	97,625
» » »	12,50%	1- 5-1992.	99,825
» » »	12,50%	17- 5-1992.	99,800
» » »	9,15%	1- 6-1992.	98,625
» » »	10,50%	1- 7-1992.	99,625
» » »	11,50%	1- 7-1992.	99,225
» » »	11,50%	1- 8-1992.	99,300
» » »	12,50%	1- 9-1992.	99,475
» » »	12,50%	1-10-1992.	99,475
» » »	12,50%	1- 2-1993.	99,450
» » »	12,50%	1- 7-1993.	99,175
» » »	12,50%	1- 8-1993.	98,950
» » »	12,50%	1- 9-1993.	98,900
» » »	12,50%	1-10-1993.	98,875
» » »	12,50%	1-11-1993.	98,900
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	98,050
» » »	12,50%	17-11-1993.	99,975
» » »	12,50%	1-12-1993.	98,725
» » »	12,50%	1- 1-1994.	98,875
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	98,825
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	98,175

Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50% .	100,050
» » » »	16- 7-1984/91	11,25% .	100,650
» » » »	21- 9-1987/91	8,75% .	96,975
» » » »	21- 3-1988/92	8,50% .	95,425
» » » »	26- 4-1988/92	8,50% .	95,225
» » » »	25- 5-1988/92	8,50% .	95,200
» » » »	22-11-1984/92	10,50% .	100,125
» » » »	22- 2-1985/93	9,60% .	98,800
» » » »	15- 4-1985/93	9,75% .	99,650
» » » »	22- 7-1985/93	9,00% .	96,500
» » » »	25- 7-1988/93	8,75% .	93,025
» » » »	28- 9-1988/93	8,75% .	94,675
» » » »	26-10-1988/93	8,65% .	94,125
» » » »	22-11-1985/93	8,75% .	95,525
» » » »	28-11-1988/93	8,50% .	91,375
» » » »	28-12-1988/93	8,75% .	93,975
» » » »	21- 2-1986/94	8,75% .	96,575
» » » »	25- 3-1987/94	7,75% .	91,125
» » » »	19- 4-1989/94	9,90% .	99,225
» » » »	26- 5-1986/94	6,90% .	89,425
» » » »	26- 7-1989/94	9,65% .	96,675
» » » »	30- 8-1989/94	9,65% .	96,675
» » » »	24- 5-1989/95	9,90% .	98,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M25070

N. 145

Corso dei cambi del 26 luglio 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1188,500	1188,500	1189,50	1188,500	1188,500	1188,50	1188,660	1188,500	1188,500	1188,50
E.C.U.	1516,200	1516,200	1516 —	1516,200	1516,200	1516,20	1516 —	1516,200	1516,200	1516,20
Marco tedesco	731,810	731,810	732,25	731,810	731,810	731,81	731,880	731,810	731,810	731,80
Franco francese	218,390	218,390	218,75	218,390	218,390	218,39	218,400	218,390	218,390	218,39
Lira sterlina	2149,600	2149,600	2148 —	2149,600	2149,600	2149,60	2149,100	2149,600	2149,600	2149,60
Fiorino olandese	649,380	649,380	650 —	649,380	649,380	649,38	649,480	649,380	649,380	649,38
Franco belga	35,550	35,550	35,54	35,550	35,550	35,55	35,549	35,550	35,550	35,55
Peseta spagnola	11,950	11,950	11,95	11,950	11,950	11,95	11,951	11,950	11,950	11,95
Corona danese	192,310	192,310	192,40	192,310	192,310	192,31	192,310	192,310	192,310	192,30
Lira irlandese	1963,250	1963,250	1963 —	1963,250	1963,250	1963,25	1963,250	1963,250	1963,250	—
Dracma greca	7,466	7,466	7,47	7,466	7,466	—	7,465	7,466	7,466	—
Escudo portoghese	8,327	8,327	8,35	8,327	8,327	8,327	8,327	8,327	8,327	8,32
Dollaro canadese	1031,100	1031,100	1030 —	1031,100	1031,100	1031,10	1031,010	1031,100	1031,100	1031,10
Yen giapponese	7,896	7,896	7,90	7,896	7,896	7,896	7,896	7,896	7,896	7,89
Franco svizzero	862,650	862,650	863 —	862,650	862,650	862,65	862,900	862,650	862,650	862,65
Scellino austriaco	104,011	104,011	103,80	104,011	104,011	104,011	104,019	104,011	104,011	104 —
Corona norvegese	189,780	189,780	190 —	189,780	189,780	189,78	189,680	189,780	189,780	189,78
Corona svedese	200,910	200,910	201 —	200,910	200,910	200,91	201 —	200,910	200,910	200,90
Marco finlandese	311,990	311,990	312,50	311,990	311,990	311,99	312 —	311,990	311,990	—
Dollaro australiano	929,600	929,600	930 —	929,600	929,600	929,60	929,750	929,600	929.600	929,60

Media dei titoli del 26 luglio 1990

Rendita 5% 1935	67,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	99,125
» 10% » » 1977-92	99,675
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,675
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,100
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	94,975
» » » 22- 6-1987/91	95,050
» » » 18- 3-1987/94	80,825
» » » 21- 4-1987/94	80,825
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,550
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,375
» » » 11% 1- 1-1987/92	100,025
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,325
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,500
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,900
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100,950
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,500
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,025

Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	94,100
» » » » 16- 8-1985/90	99,950
» » » » 18- 9-1985/90	100,100
» » » » 18-10-1985/90	100,175
» » » » 1-11-1983/90	100,525
» » » » 18-11-1985/90	100,475
» » » » 1-12-1983/90	101,275
» » » » 18-12-1985/90	100,625
» » » » 1- 1-1984/91	100,975
» » » » 17- 1-1986/91	100,700
» » » » 1- 2-1984/91	100,775
» » » » 18- 2-1986/91	100,225
» » » » 1- 3-1984/91	100,525
» » » » 18- 3-1986/91	100,250
» » » » 1- 4-1984/91	100,675
» » » » 1- 5-1984/91	100,725
» » » » 1- 6-1984/91	101 —

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 7-1984/91. . . .	100,925
» » » »	1- 8-1984/91. . . .	100,775
» » » »	1- 9-1984/91. . . .	100,700
» » » »	1-10-1984/91. . . .	100,775
» » » »	1-11-1984/91. . . .	100,825
» » » »	1-12-1984/91. . . .	100,775
» » » »	1- 1-1985/92. . . .	100,800
» » » »	1- 2-1985/92. . . .	100,625
» » » »	18- 4-1986/92. . . .	100,400
» » » »	19- 5-1986/92. . . .	100,475
» » » »	20- 7-1987/92. . . .	100,475
» » » »	19- 8-1987/92. . . .	100,475
» » » »	1-11-1987/92. . . .	100,025
» » » »	1-12-1987/92. . . .	100,025
» » » »	1- 1-1988/93. . . .	99,975
» » » »	1- 2-1988/93. . . .	99,700
» » » »	1- 3-1988/93. . . .	99,750
» » » »	1- 4-1988/93. . . .	99,875
» » » »	1- 5-1988/93. . . .	100,200
» » » »	1- 6-1988/93. . . .	100,825
» » » »	18- 6-1986/93. . . .	99,825
» » » »	1- 7-1988/93. . . .	100,675
» » » »	17- 7-1986/93. . . .	99,925
» » » »	1- 8-1988/93. . . .	100,475
» » » »	19- 8-1986/93. . . .	98,125
» » » »	1- 9-1988/93. . . .	99,925
» » » »	18- 9-1986/93. . . .	99,100
» » » »	1-10-1988/93. . . .	100,175
» » » »	20-10-1986/93. . . .	99 —
» » » »	1-11-1988/93. . . .	100,200
» » » »	18-11-1986/93. . . .	99,525
» » » »	19-12-1986/93. . . .	100,075
» » » »	1- 1-1989/94. . . .	100,075
» » » »	1- 2-1989/94. . . .	99,925
» » » »	1- 3-1989/94. . . .	99,700
» » » »	15- 3-1989/94. . . .	99,650
» » » »	1- 4-1989/94. . . .	99,800
» » » »	1- 9-1988/94. . . .	99,025
» » » »	1-10-1987/94. . . .	98,600
» » » »	1-11-1988/94. . . .	99,325
» » » »	1- 1-1990/95. . . .	99,30
» » » »	1- 2-1985/95. . . .	99,775
» » » »	1- 3-1985/95. . . .	97,800
» » » »	1- 4-1985/95. . . .	97,550
» » » »	1- 5-1985/95. . . .	97,500
» » » »	1- 6-1985/95. . . .	97,900
» » » »	1- 7-1985/95. . . .	99,325
» » » »	1- 8-1985/95. . . .	97,975
» » » »	1- 9-1985/95. . . .	97,400
» » » »	1-10-1985/95. . . .	97,950
» » » »	1-11-1985/95. . . .	98,125
» » » »	1-12-1985/95. . . .	98,500
» » » »	1- 1-1986/96. . . .	98,525
» » » »	1- 1-1986/96 II . .	99,625
» » » »	1- 2-1986/96. . . .	98,475
» » » »	1- 3-1986/96. . . .	98,475
» » » »	1- 4-1986/96. . . .	98,375
» » » »	1- 5-1986/96. . . .	98,225
» » » »	1- 6-1986/96. . . .	99,075
» » » »	1- 7-1986/96. . . .	98,775
» » » »	1- 8-1986/96. . . .	97,525
» » » »	1- 9-1986/96. . . .	97,425
» » » »	1-10-1986/96. . . .	96,200
» » » »	1-11-1986/96. . . .	96,525
» » » »	1-12-1986/96. . . .	97,100
» » » »	1- 1-1987/97. . . .	96,850
» » » »	1- 2-1987/97. . . .	96,700
» » » »	18- 2-1987/97. . . .	96,725
» » » »	1- 3-1987/97. . . .	96,625
» » » »	1- 4-1987/97. . . .	96,500
» » » »	1- 5-1987/97. . . .	96,650
» » » »	1- 6-1987/97. . . .	97,850
» » » »	1- 7-1987/97. . . .	97,425
» » » »	1- 8-1987/97. . . .	96,850
» » » »	1- 9-1987/97. . . .	96,700

Buoni Tesoro Pol.	9,50%	1- 8-1990.	99,850
» » »	10,50%	1- 8-1990.	99,875
» » »	11,00%	1- 8-1990.	99,875
» » »	9,25%	1- 9-1990.	99,750
» » »	11,25%	1- 9-1990.	99,800
» » »	11,50%	1- 9-1990.	99,800
» » »	9,25%	1-10-1990.	99,575
» » »	11,50%	1-10-1990.	99,875
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,825
» » »	9,25%	1-11-1990.	99,450
» » »	9,25%	1-12-1990.	99,625
» » »	12,50%	1- 3-1991.	101,225
» » »	11,50%	1-11-1991.	99,500
» » »	11,50%	21-12-1991.	99,475
» » »	9,25%	1- 1-1992.	97,325
» » »	9,25%	1- 2-1992.	97,025
» » »	11,00%	1- 2-1992.	98,275
» » »	9,15%	1- 3-1992.	96,975
» » »	12,50%	1- 3-1992.	99,850
» » »	9,15%	1- 4-1992.	96,650
» » »	11,00%	1- 4-1992.	97,700
» » »	12,50%	1- 4-1992.	99,825
» » »	12,50%	18- 4-1992.	99,700
» » »	9,15%	1- 5-1992.	97,075
» » »	11,00%	1- 5-1992.	97,650
» » »	12,50%	1- 5-1992.	99,825
» » »	12,50%	17- 5-1992.	99,750
» » »	9,15%	1- 6-1992.	98,625
» » »	10,50%	1- 7-1992.	99,725
» » »	11,50%	1- 7-1992.	99,175
» » »	11,50%	1- 8-1992.	99,100
» » »	12,50%	1- 9-1992.	98,300
» » »	12,50%	1-10-1992.	99,625
» » »	12,50%	1- 2-1993.	99,500
» » »	12,50%	1- 7-1993.	99,525
» » »	12,50%	1- 8-1993.	98,975
» » »	12,50%	1- 9-1993.	98,900
» » »	12,50%	1-10-1993.	98,875
» » »	12,50%	1-11-1993.	98,950
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,125
» » »	12,50%	17-11-1993.	98,925
» » »	12,50%	1-12-1993.	98,775
» » »	12,50%	1- 1-1994.	98,925
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	98,875
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	98,225

Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50% .	99,950
» » » »	16- 7-1984/91	11,25% .	100,625
» » » »	21- 9-1987/91	8,75% .	97,250
» » » »	21- 3-1988/92	8,50% .	95,350
» » » »	26- 4-1988/92	8,50% .	95,150
» » » »	25- 5-1988/92	8,50% .	95,150
» » » »	22-11-1984/92	10,50% .	100,125
» » » »	22- 2-1985/93	9,60% .	98,625
» » » »	15- 4-1985/93	9,75% .	99,525
» » » »	22- 7-1985/93	9,00% .	96,525
» » » »	25- 7-1988/93	8,75% .	93,175
» » » »	28- 9-1988/93	8,75% .	94,625
» » » »	26-10-1988/93	8,65% .	94,050
» » » »	22-11-1985/93	8,75% .	95,500
» » » »	28-11-1988/93	8,50% .	91,375
» » » »	28-12-1988/93	8,75% .	94,875
» » » »	21- 2-1986/94	8,75% .	96,550
» » » »	25- 3-1987/94	7,75% .	91,050
» » » »	19- 4-1989/94	9,90% .	99,225
» » » »	26- 5-1986/94	6,90% .	89,275
» » » »	26- 7-1989/94	9,65% .	97,650
» » » »	30- 8-1989/94	9,65% .	96,675
» » » »	24- 5-1989/95	9,90% .	98,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M26070

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Concessione di agevolazioni ad imprese industriali localizzate nelle aree meridionali ai sensi dell'art. 74 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno.

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 28 giugno 1990, ha ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui all'art. 69 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, modificato dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91, le seguenti iniziative industriali:

1) Maggiori spese per investimenti fissi, pari a L. 44.754.752.000 relative al programma, già ammesso alle agevolazioni con precedente deliberazione del 20 marzo 1986, della Nuova Samim S.p.a., concernente lo stabilimento di Portoscuso - località Portovesme (Cagliari).

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto delle variazioni intervenute nell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili che passano da lire 156.032,9 milioni a 200.787.652.000 è rideterminato in L. 40.157.530.000 con un incremento di L. 8.950.950.000.

Resta fermo quanto altro previsto nella richiamata deliberazione del 20 marzo 1986.

2) Maggiori spese per investimenti fissi, pari a L. 7.585.900.000 relative al programma, già ammesso alle agevolazioni con precedente deliberazione del 3 agosto 1984, della S.I.V. - Società italiana vetro - S.p.a., concernente lo stabilimento di San Salvo (Chieti).

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto delle variazioni intervenute nell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili che passano da L. 19.602.900.000 a 27.188.800.000, è rideterminato in L. 5.437.760.000.

Resta fermo quanto altro previsto nella richiamata deliberazione del 3 agosto 1984.

3) Programma di investimento concernente l'ammodernamento dello stabilimento di San Salvo (Chieti), presentato dalla S.I.V. S.p.a.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 69.454 milioni, è determinato in L. 12.380.000.000.

4) Programma di investimento concernente l'ammodernamento dello stabilimento di Maddaloni (Caserta), presentato dalla Cementir - Cementerie del Tirreno S.p.a.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 36.950,8 milioni, è determinato in L. 3.358.800.000.

5) Programma di investimento concernente l'ampliamento dello stabilimento di Termini Imerese (Palermo), presentato dalla Fiat Auto S.p.a.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 71.547 milioni, è determinato in L. 20.717.900.000.

6) Programma di investimento concernente l'ampliamento dello stabilimento di Pomezia (Roma), presentato dalla Procter & Gamble Italia S.p.a.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 37.343,4 milioni, è determinato, compresa la maggiorazione settoriale, in L. 4.578.408.000.

90A3307

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . L. 296.000
- semestrale . . . L. 160.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . L. 52.000
- semestrale . . . L. 36.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . L. 166.000
- semestrale . . . L. 88.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . L. 52.000
- semestrale . . . L. 36.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . L. 166.000
- semestrale . . . L. 90.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . L. 556.000
- semestrale . . . L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione . . . L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* . . . L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . L. 255.000
Abbonamento semestrale . . . L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 1 7 9 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000